SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 54

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 6 marzo 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 17 febbraio 2001, n. **34.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa per l'assistenza italiana nella distruzione degli *stock* di armi chimiche nella Federazione russa, fatto a Mosca il 20 gennaio 2000.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa per l'assistenza italiana nella distruzione degli *stock* di armi chimiche nella Federazione russa, fatto a Mosca il 20 gennaio 2000.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 5.000 milioni annue per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 febbraio 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

ACCORDO

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA FEDERAZIONE RUSSA PER L'ASSISTÈNZA ITALIANA NELLA DISTRUZIONE DEGLI STOCK DI ARMI CHIMICHE NELLA FEDERAZIONE RUSSA

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione Russa di seguito denominate le Parti,

nell'intento di consolidare il processo di disarmo ed il controllo degli armamenti,

considerando che la Repubblica Italiana e la Federazione Russa sono Stati Parte della Convenzione sulla Proibizione dello Sviluppo, Produzione, Immagazzinaggio e Uso delle Armi Chimiche e sulla loro Distruzione, aperta alla firma a Parigi il 13 gennaio 1993 di seguito denominata Convenzione,

al fine di promuovere lo sviluppo della collaborazione nel campo della distruzione degli stock di armi chimiche nella Federazione Russa in attuazione degli obiettivi della Convenzione rivolta a realizzare un mondo privo di armi chimiche a protezione del genere umano e dell'ambiente,

riconoscendo che la distruzione delle armi chimiche richiede un alto livello di competenza tecnica e considerevoli risorse finanziarie,

desiderando sostenere e accelerare il Programma Federale Presidenziale finalizzato di "Distruzione degli stock di armi chimiche nella Federazione Russa", che prevede la realizzazione di impianti per la distruzione rapida, affidabile e sicura sotto il profilo ecologico delle armi chimiche,

hanno concordato quanto segue:

Articolo 1

La Parte Italiana assisterà gratuitamente la Parte Russa con la messa a disposizione di risorse finanziarie per la realizzazione, nell'ambito di progetti specifici, di infrastrutture e per la fornitura di beni e servizi, ai fini dell'attuazione del Programma Federale Presidenziale finalizzato "Distruzione degli stock di Armi Chimiche nella Federazione Russa" in conformità con le norme della Convenzione.

Articolo 2

1. Ai sensi dell'Articolo 1 del presente Accordo, la Parte Italiana fornirà l'assistenza finanziaria alla Federazione Russa nell'ambito della realizzazione di un impianto di distruzione di armi chimiche nell'area di Kizner, Repubblica di Udmurtia ovvero in un'altra area da individuare di comune accordo. I mezzi finanziari saranno destinati alla progettazione e la costruzione di infrastrutture relative all'approvvigionamento di gas, acqua, elettricità, nonché la fornitura di apparecchiature sanitarie e di monitoraggio dell'ambiente. Rappresentanti della Parte Italiana, d'intesa con la Parte Russa, potranno effettuare visite nei siti nei quali sono possibili interventi comuni.

2. Le Parti hanno la facoltà di aggiungere, mediante scambio di Note, altri settori di cooperazione, in linea con gli obiettivi del presente Accordo.

Articolo 3

La Parte Italiana fornirà alla Parte Russa l'assistenza finanziaria di cui all'Articolo 1 del presente Accordo per un ammontare di 15 miliardi di lire italiane che sarà versato in annualità di 5 miliardi di lire per gli anni 2000, 2001 e 2002. Dette risorse finanziarie saranno utilizzate dalla Parte Russa esclusivamente per gli scopi previsti dal presente Accordo.

Articolo 4

1. Ai fini dell'attuazione del presente Accordo vengono designate le seguenti Autorità competenti:
- da Parte Italiana, il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana.
- da Parte Russa, il Ministero della Difesa della Federazione Russa;

2. L'Autorità competente della Parte Russa è responsabile, in conformità con la legislazione della Federazione Russa, della programmazione dei lavori relativi alla costruzione dell'impianto di distruzione degli stock di armi chimiche e della supervisione relativa alla realizzazione dei progetti. Per la realizzazione delle attività suindicate e la fornitura dei beni e servizi finanziati con il presente Accordo, l'Autorità competente della Parte Russa (committente) sceglierà in accordo con la Parte Italiana una impresa italiana (capo commessa) specializzata nei settori indicati nel comma 1 dell'Articolo 2 del presente Accordo, che abbia avuto precedente esperienza di lavoro sul mercato russo e offra necessarie garanzie.

3. L'assegnazione dei lavori e la stipula dei contratti con l'impresa italiana prescelta saranno effettuati direttamente dall'Autorità competente della Parte Russa in conformità con la legislazione russa, previo il necessario studio da

parte dell'impresa del sito prescelto mediante rilevazioni sul posto. In ciascun progetto dovranno essere indicati gli obiettivi, l'oggetto e la denominazione dei lavori, la lista dettagliata dei servizi e delle attrezzature da fornire, i prezzi concordati, i termini e le modalità di pagamento degli importi pattuiti, le forme di garanzia a carico dell'impresa italiana, le agevolazioni e le esenzioni concesse dalla Parte Russa, secondo quanto disposto dal presente Accordo, nonché i metodi di soluzione delle controversie.

4. L'Autorità competente della Parte Russa invierà all'Autorità competente della Parte Italiana le copie dei documenti contrattuali sottoscritti per la verifica della loro conformità alle disposizioni del presente Accordo.

5. La Parte Russa presterà ogni assistenza possibile all'impresa italiana prescelta al fine di ottenere tutte le autorizzazioni e certificazioni necessarie per la realizzazione dei progetti concordati nei tempi previsti dai contratti. La Parte Russa, in conformità con la legislazione in vigore nella Federazione Russa, farà ogni possibile sforzo per creare le condizioni più favorevoli alla realizzazione del presente Accordo.

Articolo 5

1. L'impresa italiana (capo commessa) che ha sottoscritto i contratti per la realizzazione dei progetti finanziati con i fondi italiani avrà la facoltà, in relazione alle particolarità di ciascun progetto, di delegare mediante contratto le proprie funzioni ad altre imprese in materia di progetti o parte di essi.

2. La selezione delle imprese al fine della realizzazione di possibili Contratti di subappalto verrà effettuata su base concorsuale previo accordo con l'Autorità competente della Parte Russa. L'impresa italiana cercherà di invitare organizzazioni di subappalto russe alla realizzazione di progetti concreti.

Articolo 6

1. Il versamento degli importi dovuti di cui all'Articolo 3 del presente Accordo verrà effettuato dalla Parte Italiana all'Autorità competente della Parte Russa con rate corrispondenti ai pagamenti contrattuali spettanti in valuta (Euro) all'impresa esecutrice dei lavori. A tal fine la Parte Russa invierà alla Parte Italiana una nota contenente copia della richiesta di pagamento degli importi dovuti, presentata dall'impresa italiana esecutrice dei lavori al Ministero della Difesa della Federazione Russa, corredata da copia della documentazione tecnica e finanziaria presentata dalla stessa.

2. La Parte italiana si impegna - in assenza di ragioni motivate - a trasferire i relativi importi all'Autorità competente della Parte Russa entro 60 giorni dalla data di ricezione della nota di cui al punto 1 del presente Articolo, e la Parte

Russa si impegna – ove non ostino ragioni motivate - a liquidare dette somme alla impresa esecutrice dei lavori entro 10 giorni dalla ricezione. I pagamenti saranno effettuati nei termini indicati.

3. Fermo restando che ciascuna delle parti risponderà per gli inadempimenti ingiustificati, in caso di cessazione o di ritardo da parte italiana nell'erogazione dei finanziamenti del presente Accordo, l'Autorità competente della Parte Russa non ha responsabilità nei confronti dell'impresa italiana, capo-commessa, in relazione ai contratti conclusi. In presenza di ogni controversia, ciascuna delle Parti potrà richiedere di tenere consultazioni congiunte per la sollecita soluzione della controversia. Le Parti comunque faranno ogni possibile sforzo per risolvere la controversia entro 60 giorni.

4. La Parte Russa si impegna a trasmettere due volte all'anno alla Parte Italiana una relazione sui lavori effettuati dall'impresa (capo commessa) e sull'utilizzo dei fondi ricevuti nonché, al termine dell'esecuzione dei contratti, una relazione finale sui servizi forniti e sui materiali messi a disposizione.

5. Allo scopo di verificare lo stato di avanzamento e l'esecuzione dei lavori la Parte Italiana ha il diritto di inviare missioni tecniche nel luogo di esecuzione dei lavori relativi ai progetti. Le spese delle missioni tecniche saranno a carico della Parte Italiana.

6. L'impresa italiana (capo commessa) esecutrice dei lavori, previo assolvimento degli obblighi fiscali ed in conformità con la legislazione russa, potrà trasferire liberamente fuori della Federazione Russa le somme ricevute in pagamento di prestazioni fornite in esecuzione dei contratti con l'Autorità competente della Parte Russa nel corso del presente Accordo.

Articolo 7

La Parte Russa, in conformità con la legislazione vigente nella Federazione Russa esenterà da dazi doganali, imposte e diritti inclusi quelli locali, i macchinari, i pezzi di ricambio ed altri materiali importati dall'impresa italiana, capo commessa, nella Federazione Russa nel quadro dell'assistenza tecnica in relazione alla realizzazione di qualsiasi progetto nell'ambito del presente Accordo. L'impresa italiana farà tutto il possibile per espletare le pratiche doganali nei luoghi e nei tempi previsti a tal fine.

Articolo 8

1. Al completamento di ciascun progetto e qualora le Parti non abbiano stabilito diversamente, i diritti di proprietà sulle opere realizzate ai sensi dell'Articolo 2 del presente Accordo, incluse le attrezzature ed i materiali forniti saranno trasferiti alla Federazione Russa.

2. Le opere di infrastruttura realizzate nell'ambito del presente Accordo, nonché i materiali ed i servizi forniti nel corso della sua realizzazione saranno utilizzati dalla Federazione Russa esclusivamente per gli scopi previsti dal presente Accordo, a meno che le Parti non stabiliscano diversamente.

Articolo 9

La Parte Russa faciliterà l'ingresso e il soggiorno nel Paese a coloro che saranno impegnati nella realizzazione del presente Accordo e conformemente alla legislazione vigente nella Federazione Russa provvederà al rilascio dei visti russi in favore di essi. I diritti consolari per il rilascio dei visti non saranno riscossi. Da Parte Russa sarà il Ministero della Difesa della Federazione Russa a svolgere il ruolo dell'organizzazione ospitante.

Articolo 10

1. Le informazioni riservate ottenute da una Parte durante la realizzazione del presente Accordo saranno protette e non saranno fornite a terzi senza il previo consenso scritto dell'altra Parte.

2. Tutte le informazioni scambiate tra le Parti ai sensi del presente Accordo saranno utilizzate esclusivamente ai fini del presente Accordo.

Articolo 11

Il presente Accordo non pregiudica i diritti ed i doveri delle Parti previsti da altri accordi internazionali ai quali partecipano la Repubblica Italiana e la Federazione Russa.

Articolo 12

Qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le Parti sull'interpretazione o sull'applicazione del presente Accordo sarà risolta in via amichevole o attraverso i canali diplomatici.

Articolo 13

Il presente Accordo entrerà in vigore dalla data di ricezione dell'ultima notifica con cui le Parti si saranno comunicate l'espletamento delle rispettive procedure interne previste per tale scopo.

Articolo 14

Il presente Accordo potrà essere modificato con il consenso reciproco delle Parti e rimarrà in vigore sino al completamento dei lavori, la cui conclusione è prevista entro la fine dell'anno 2002. L'Accordo potrà essere automaticamente rinnovato per periodi di 1 anno fino al completamento di tutte le opere previste nei limiti stabiliti dall'Articolo 3 del presente Accordo.

Fatto a Mosca .... il 20-1-2000 in due originali, ciascuno nelle lingue Italiana e Russa, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per il Governo della Federazione Russa
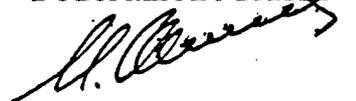
LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 4588):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 21 aprile 2000.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 23 maggio 2000 con pareri delle commissioni 1ª, 4ª, 5ª, 10ª, 12ª, 13ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 1° giugno 2000.

Relazione scritta annunciata il 6 giugno 2000 (atto n. 4588/*A* - relatore sen. PORCARI).

Esaminato in aula e approvato il 6 giugno 2000.

Camera dei deputati (atto n. 7085):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 19 giugno 2000 con pareri delle commissioni I, II, IV, V, VI, VIII, X.

Esaminato dalla III commissione il 19 ottobre 2000; il 23 e 25 gennaio 2001.

Relazione scritta annunciata il 25 gennaio 2001 (atto n. 7085/*A* - relatore on. SCHMID).

Esaminato in aula il 2 febbraio 2001 e approvato il 6 febbraio 2001.

01G0086

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 dicembre 2000, n. **449.**

Regolamento per la semplificazione del procedimento per la sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative (n. 6, allegato 1, della legge n. 50/1999).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50, allegato 1, n. 6);

Visto l'articolo 2545 del codice civile;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 28 luglio 2000;

Ritenuto di non poter accogliere le osservazioni formulate dal Consiglio di Stato, nel parere espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 settembre 2000, in quanto le regole procedimentali di raccordo fra le procedure ispettive e gli strumenti di controllo dell'attività del liquidatore, non costituiscono specifiche norme connesse con la semplificazione in oggetto, ma rappresentano l'insieme delle disposizioni fissate dall'ordinamento relativamente agli istituti delle ispezioni e dei controlli;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 15 dicembre 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della giustizia;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina il procedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative.

Art. 2.

Sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative

1. La sostituzione del liquidatore per irregolarità o eccessivo ritardo nello svolgimento della liquidazione ordinaria di una società cooperativa, ai sensi dell'articolo 2545 del codice civile, è effettuata con decreto dirigenziale delle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti. Copia del decreto è inviata, entro dieci giorni dalla data della sua adozione, alla competente direzione generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al nuovo liquidatore ordinario, al liquidatore sostituito, al tribunale fallimentare, alla camera di commercio, nonché alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la pubblicazione.

2. Se la nomina del liquidatore è stata disposta dall'autorità giudiziaria, la richiesta di sostituzione dei liquidatori al tribunale, ai sensi dell'articolo 2545 del codice civile, è effettuata dalle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti. Contestualmente, copia della richiesta è inviata alla competente direzione generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

3. Al procedimento di sostituzione del liquidatore ordinario di cui al presente regolamento si applicano le garanzie previste per i procedimenti sanzionatori dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 3.

Rilevazione di irregolarità e ritardi

1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, individua i raccordi con le procedure ispettive esistenti e gli specifici strumenti di controllo dell'attività del liquidatore in modo da garantire uniformità nella rilevazione delle irregolarità e dei ritardi di cui all'articolo 2.

Art. 4.

Abrogazioni

1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato:

a) il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 21 luglio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 28 agosto 1999.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica*

SALVI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

FASSINO, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 2, foglio n. 62

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica, il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».

— La legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 marzo 1997, n. 63, supplemento ordinario, reca «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa.».

— Si trascrive il testo dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59:

«Art. 20. — 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni centrali, locali o autonome, indicando i criteri per l'esercizio della potestà regolamentare nonché i procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto previsto alla lettera *a)* del comma 5. In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi.

2. Nelle materie di cui all'art. 117, primo comma, della Costituzione, i regolamenti di delegificazione trovano applicazione solo fino a quando la regione non provveda a disciplinare autonomamente la materia medesima. Resta fermo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della presente legge e dall'art. 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati.

4. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.

5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e principi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica procedura;

b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;

d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove ciò corrisponda ad esigenze di semplificazione e conoscibilità normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse;

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedano, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;

g) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;

g-bis) soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;

g-ter) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati;

g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività e degli atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;

g-quinquies) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale;

g-sexies) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;

g-septies) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche.

5-*bis*. I riferimenti a testi normativi contenuti negli elenchi di procedimenti da semplificare di cui all'allegato 1 alla presente legge e alle leggi di cui al comma 1 del presente articolo si intendono estesi ai successivi provvedimenti di modificazione.

6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa.

7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dai commi da 1 a 6 e dalle leggi annuali di semplificazione nel rispetto dei principi desumibili dalle disposizioni in essi contenute, che costituiscono principi generali dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno legiferato in materia. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge medesima.

8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei principi, criteri e modalità di cui al presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente legge, nonché le seguenti materie:

a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni, nonché valutazione del medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni;

b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario, prevedendo altresì l'istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta;

c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le università, graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di equità, solidarietà e progressività in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonché a definire parametri e metodologie adeguati per la valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione biennale, sentite le competenti Commissioni parlamentari;

d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

e) procedure per l'accettazione da parte delle università di eredità, donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o prefettizia.

9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere *a)*, *b)* e *c)*, sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui al comma 8, lettera *c)*, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, è emanato anche nelle more della costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.

11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il Governo propone annualmente al Parlamento le norme di delega ovvero di delegificazione necessarie alla compilazione di testi unici legislativi o regolamentari, con particolare riferimento alle materie interessate dalla attuazione della presente legge. In sede di prima attuazione della presente legge, il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'art. 4, norme per la delegificazione delle materie di cui all'art. 4, comma 4, lettera *c)*, non coperte da riserva assoluta di legge, nonché testi unici delle leggi che disciplinano i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4, lettera *c)*, anche attraverso le necessarie modifiche, integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo.».

— La legge 8 marzo 1999, n. 50, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 9 marzo 1999, n. 56, reca «Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998».

— Si trascrive il testo del punto n. 6, dell'allegato 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50:

«6) Procedimento di sostituzione del liquidatore ordinario:

codice civile, art. 2545;

decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577.».

— Si trascrive l'art. 2545 del codice civile:

«Art. 2545 *(Sostituzione dei liquidatori)*. — In caso d'irregolarità o di eccessivo ritardo nello svolgimento della liquidazione ordinaria di una società cooperativa, l'autorità governativa può sostituire i liquidatori o, se questi sono stati nominati dall'autorità giudiziaria, può chiederne la sostituzione al tribunale.».

— Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 gennaio 1948, n. 17, e ratificato con modificazioni, con legge 2 aprile 1951, n. 302, reca «Provvedimenti per la cooperazione».

— La legge 7 agosto 1990, n. 241, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1990, n. 192, reca «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi».

— Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 febbraio 1993, n. 30, supplemento ordinario, reca «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

Note all'art. 2:

— Per il riferimento all'art. 2545 del codice civile, si vedano le note alle premesse.

— Per il riferimento alla legge 7 agosto 1990, n. 241, si vedano le note alle premesse.

Nota all'art. 4:

— Per il riferimento all'art. 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, si vedano le note alle premesse.

01G0089

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 28 febbraio 2001.

Ulteriori disposizioni per fronteggiare la situazione di crisi socio economica ambientale nel settore dello smaltimento dei rifiuti nel territorio della città di Roma e provincia. (Ordinanza n. 3109).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la precedente ordinanza n. 2992 del 23 giugno 1999;

Atteso che continuano a sussistere nel territorio della città di Roma e provincia i presupposti che hanno portato alla dichiarazione d'emergenza ambientale;

Ritenuto quindi necessario integrare la richiamata ordinanza per consentire il superamento dell'emergenza nella città di Roma e provincia;

Vista la nota n. 2015/ass.re del 13 dicembre 2000, con la quale l'assessore per le politiche dell'ambiente della città di Roma chiede la proroga dell'ordinanza n. 2992 del 23 giugno 1999, fino al 31 dicembre 2001;

Vista la nota n. 44/CR del 30 gennaio 2000 del presidente della giunta regionale del Lazio;

Vista la nota n. 2/A del 5 gennaio 2001 dell'assessorato alle politiche ambientali ed agricole del comune di Roma;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 dicembre 2000, con il quale è stato prorogato fino al 31 dicembre 2001 lo stato d'emergenza in ordine alla situazione di crisi socio economica ambientale nel territorio della città di Roma e provincia;

Considerato che la regione Lazio ha programmato la realizzazione nella provincia di Roma di impianti di trattamento e vagliatura per produrre combustibile dai rifiuti urbani che residuano dalla raccolta differenziata e di impianti per utilizzare il combustibile da rifiuto così prodotto;

Tenuto conto che sulla localizzazione degli impianti previsti dal piano commissariale dei comuni di Colleferro, Civitavecchia e Roma è in atto un contenzioso che ha impedito di rispettare i termini programmati per la realizzazione di detti impianti e la messa in esercizio degli stessi e che si rende pertanto necessario provvedere allo stoccaggio, anche definitivo, della frazione secca combustibile;

Acquisita l'intesa del Ministro dell'ambiente, giusta nota n. 1300/RI.BO/M/DI/UDE del 7 febbraio 2001;

Acquisita l'intesa del presidente della regione Lazio, giusta nota n. CR/59 del 7 febbraio 2001;

Su proposta del direttore dell'Agenzia di protezione civile, prof. Franco Barberi;

Dispone:

Art. 1.

1. I poteri conferiti al commissario delegato - Presidente della regione Lazio, al subcommissario ed ai due vicecommissari dall'ordinanza n. 2992 del 23 giugno 1999, sono prorogati fino alla cessazione dello stato d'emergenza.

2. È altresì prorogata fino alla cessazione dello stato d'emergenza e alle medesime modalità, l'attività della commissione scientifica di cui all'art. 10, comma 6 dell'ordinanza n. 2992 del 23 giugno 1999.

3. Il commissario delegato - Presidente della regione Lazio, per l'attuazione degli interventi d'emergenza previsti dall'ordinanza n. 2992 del 23 giugno 1999, si avvale di un ulteriore vicecommissario da nominare d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

Art. 2.

1. Al comma 1 dell'art. 2 dell'ordinanza n. 2992 del 23 giugno 1999, al primo capoverso, dopo le parole: «il piano di emergenza», sono aggiunte le seguenti: «che può essere rimodulato ed attuato per stralci».

2. Al comma 1 dell'art. 3 dell'ordinanza n. 2992, il punto 1.9 è soppresso e al punto 1.13 del medesimo comma, il numero «1.9» è altresì soppresso.

3. Al comma 1 dell'art. 3 dell'ordinanza n. 2992 del 23 giugno 1999, i punti 1.4 e 1.5 sono soppressi e al medesimo articolo sono aggiunti i seguenti commi:

«*4*. Il Co.Na.I. è obbligato a ricevere, alle condizioni previste dalla convenzione stipulata il 7 ottobre 1999 tra il commissario delegato - Presidente della regione Lazio ed il Co.Na.I. medesimo, gli imballaggi primari, secondari e terziari nonché le frazioni valorizzabili di carta, plastica, vetro, legno, metalli ferrosi e non ferrosi;

5. Qualora alla data del 31 marzo 2001, nella provincia di Roma, non sia stato raggiunto l'obiettivo del 50% di raccolta differenziata di rifiuti di imballaggio, calcolata sul quantitativo di imballaggi messi sul mercato della provincia di Roma, il Co.Na.I. ovvero, per la tipologia di materiale di imballaggio di rispettiva competenza, i consorzi di filiera istituiti ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, devono provvedere, entro e non oltre il 1° luglio 2001, alle attività di raccolta differenziata degli imballaggi sulle superfici pubbliche ad integrazione della raccolta effettuata dalla pubblica amministrazione, al fine di conseguire, entro il 31 dicembre 2001, l'obiettivo del

65% di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio calcolato sul quantitativo di imballaggi immessi sul mercato della provincia di Roma;

6. In caso di inadempimento agli obblighi di cui al comma 5, il Co.Na.I. paga al commissario delegato - Presidente della regione Lazio i costi della raccolta indifferenziata e dello smaltimento degli imballaggi per una percentuale pari alla differenza tra la percentuale di raccolta differenziata conseguita e l'obiettivo del 65%, per il periodo dal 31 marzo 2001 al 31 dicembre 2001. I costi della raccolta differenziata sono calcolati sulla base dei costi medi relativi alla quota di imballaggi primari, secondari e terziari non oggetto di raccolta differenziata e conferimento separato al Co.Na.I.; il pagamento dovrà essere effettuato a favore della contabilità speciale intestata al commissario delegato - Presidente della regione Lazio entro il 30 giugno 2001, riferito al trimestre dal 31 marzo 2001 al 30 giugno 2001, entro il 30 settembre 2001, riferito al trimestre dal 1° luglio 2001 al 30 settembre 2001, e successivamente entro il 31 dicembre 2001, riferito al trimestre dal 30 settembre 2001 al 31 dicembre 2001. Il commissario delegato - Presidente della regione Lazio destina tali risorse al potenziamento della raccolta differenziata degli imballaggi ed allo sviluppo del sistema industriale del riciclaggio;

7. In caso d'inadempimento del Co.Na.I. agli obblighi di cui ai commi 5 e 6, il commissario delegato - Presidente della regione Lazio, a far data del 30 aprile 2001, dispone, previa diffida, che i soggetti responsabili della distribuzione delle merci e dei beni di consumo applichino un deposito cauzionale obbligatorio sugli imballaggi primari, secondari e terziari;

8. Il commissario delegato - Presidente della regione Lazio obbliga i detentori di imballaggi secondari e terziari, così come definiti dall'art. 35 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, a provvedere direttamente alla loro raccolta separata e al successivo conferimento, ai fini del reimpiego, riciclaggio o recupero, a soggetti autorizzati, ivi compresi quelli operanti per conto del Co.Na.I. e quelli attivati ai sensi della presente ordinanza, come previsto nella convenzione di cui al precedente punto 4;

9. Il Co.Na.I. assicura, anche sostituendosi ai consorzi di filiera, la gestione separata degli imballaggi marchiati "T" e "F" ed il ritiro degli stessi, senza limiti percentuali, alle stesse condizioni previste dall'accordo stipulato con il commissario delegato - presidente della regione Lazio.».

4. All'art. 5 dell'ordinanza n. 2992 del 23 giugno 1999, sono aggiunti i seguenti commi:

«*4.* Il Prefetto della provincia di Roma, per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *i)* della presente ordinanza, previsti dal piano d'emergenza, acquisisce le aree individuate per la localizzazione dei suddetti interventi mediante provvedimento di occupazione d'urgenza e di esproprio e provvede all'assegnazione delle stesse;

5. Il commissario delegato - Presidente della regione Lazio, in attesa della realizzazione e della messa in esercizio degli impianti di utilizzazione del combustibile da rifiuto, può disporre la realizzazione, in appositi siti dedicati, di impianti di stoccaggio, anche definitivo, della frazione secca dei rifiuti urbani che residuano dalla raccolta differenziata con provvedimento costituente dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere. A tal fine individua le aree, approva i progetti, acquisisce le aree mediante provvedimento di occupazione di urgenza e di esproprio, esegue le opere, anche in deroga alle disposizioni in materia di urbanistica e di appalti, autorizza l'esercizio affidandone la titolarità e la gestione a soggetti pubblici o all'affidatario del servizio gestione rifiuti. L'onere della spesa relativa alle attività ed agli interventi di cui al presente articolo farà carico sui fondi assegnati al commissario delegato presidente della regione Lazio.».

Art. 3.

1. Per lo svolgimento delle attività di propria competenza, il commissario delegato - Presidente della regione Lazio può avvalersi di ulteriori otto unità di personale della pubblica amministrazione e degli organismi previsti dal comma 1, dell'art. 10 dell'ordinanza n. 2992 del 23 giugno 1999. Al medesimo art. 10, comma 4, la parola «pari» è sostituita con «fino».

2. Il personale di cui al precedente comma è autorizzato ad effettuare lavoro straordinario nel limite massimo di settanta ore mensili, che sarà retribuito in rapporto all'attività effettivamente resa.

3. Il commissario delegato - Presidente della regione Lazio nell'espletamento degli incarichi affidati e per speciali esigenze, può avvalersi di ulteriori dieci unità di personale estraneo alla pubblica amministrazione, con contratto a tempo determinato, da retribuire nel limite massimo della retribuzione spettante al personale della regione Lazio corrispondente alla fascia «D» (ex livello VIII), nonché di tre unità di personale tecnico, non appartenente alla pubblica amministrazione, cui sarà corrisposto un compenso determinato sulla base delle tariffe professionali vigenti.

4. La spesa relativa all'attività di cui al presente articolo è posto a carico dei fondi già assegnati al commissario delegato - Presidente della regione Lazio.

Art. 4.

1. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dai provvedimenti assunti fino alla data di pubblicazione della presente ordinanza, con l'eccezione di quelli incisi da provvedimenti giurisdizionali.

2. Sono fatte salve le disposizioni contenute nella precedente citata ordinanza che non risultano in contrasto con la presente ordinanza.

Art. 5.

1. Il Dipartimento della protezione civile è estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza e pertanto eventuali

oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico dei bilanci degli enti attuatori.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2001

Il Ministro: BIANCO

01A2245

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 20 febbraio 2001.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-24) con decorrenza 15 gennaio 2001 e scadenza 31 dicembre 2002, settima e ottava tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei prestiti da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 19 febbraio 2001 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 44.589 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 8 e 25 gennaio 2001 e 9 febbraio 2001, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi (CTZ-24) con decorrenza 15 gennaio 2001 e scadenza 31 dicembre 2002;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni senza cedole;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una settima tranche di «CTZ-24», con decorrenza 15 gennaio 2001 e scadenza 31 dicembre 2002, fino all'importo massimo di 2.000 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale dell'8 gennaio 2001, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 8 gennaio 2001.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale dell'8 gennaio 2001, entro le ore 11 del giorno 23 febbraio 2001.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto ministeriale dell'8 gennaio 2001.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio il collocamento dell'ottava tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999,

n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della settima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto dell'8 gennaio 2001, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 26 febbraio 2001.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei «CTZ-24», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 28 febbraio 2001, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di 1936,27, in applicazione dell'art. 8 del decreto legislativo n. 213 del 1998, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 28 febbraio 2001; la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 8.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2002, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.1.3) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 2935 (unità previsionale di base 3.1.5.3) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2001

Il Ministro: VISCO

01A2249

DECRETO 20 febbraio 2001.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento 15 febbraio 2001 e scadenza 15 febbraio 2004, terza e quarta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 19 febbraio 2001 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 44.589 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto in data 9 febbraio 2001, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento 15 febbraio 2001 e scadenza 15 febbraio 2004;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento 15 febbraio 2001 e scadenza 15 febbraio 2004, fino all'importo massimo di nominali 2.250 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 9 febbraio 2001, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 9 febbraio 2001.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 9 febbraio 2001, entro le ore 11 del giorno 27 febbraio 2001.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 9 febbraio 2001. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della terza tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 9 febbraio 2001, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 28 febbraio 2001.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° marzo 2001, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per quattordici giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

In applicazione dell'art. 8, primo comma, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione e relativi dietimi, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di L. 1.936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° marzo 2001.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2001 faranno carico al capitolo 2933 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2004, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2001

Il Ministro: VISCO

01A2248

DECRETO 20 febbraio 2001.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, con godimento 1° agosto 2000 e scadenza 1° agosto 2007, nona e decima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del Titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 19 febbraio 2001 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 44.589 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 22 settembre, 21 ottobre, 21 dicembre 2000, 25 gennaio 2001, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranches dei certificati di credito del Tesoro al portatore, con godimento 1° agosto 2000 e scadenza 1° agosto 2007;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una nona tranche dei certificati di credito del Tesoro al portatore, con godimento 1° agosto 2000 e scadenza 1° agosto 2007, fino all'importo massimo di nominali 1.500 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 22 settembre 2000, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

La provvigione di collocamento di cui all'art. 8 del suddetto decreto ministeriale del 22 settembre 2000 è stabilita nella misura dello 0,30% dell'ammontare nominale sottoscritto.

In applicazione della convenzione stipulata in data 5 dicembre 2000 tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Monte Titoli S.p.a. — in forza dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 143/2000, citato nelle premesse — il capitale nominale assegnato agli operatori partecipanti all'asta verrà riconosciuto mediante accreditamento nei relativi conti di deposito in titoli in essere presso la predetta società.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 22 settembre 2000.

La prima cedola dei certificati emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto ministeriale del 22 settembre 2000, entro le ore 11 del giorno 27 febbraio 2001.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11, 12 e 13 del medesimo decreto del 22 settembre 2000. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio il collocamento della decima tranche dei certificati, per un importo

massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della nona tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 14 e 15 del citato decreto del 22 settembre 2000, in quanto applicabili; e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 28 febbraio 2001.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° marzo 2001, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per ventotto giorni giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

In applicazione dell'art. 8, primo comma, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione e relativi dietimi, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di L. 1.936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° marzo 2001.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 4 (unità previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2001 faranno carico al capitolo 2935 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2007, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2001

Il Ministro: VISCO

01A2247

DECRETO 21 febbraio 2001.

Modalità di concessione delle anticipazioni alle regioni a statuto ordinario per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *d)* del citato decreto legislativo n. 56 del 2000, che stabilisce che, a decorrere dall'anno 2001 cessano i trasferimenti erariali in favore delle regioni a statuto ordinario previsti da alcune disposizioni tra cui l'art. 12, comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, relativo al finanziamento della spesa sanitaria corrente e in conto capitale;

Visto l'art. 13, comma 1 del predetto decreto legislativo n. 56 del 2000, che stabilisce, tra l'altro, che a decorrere dall'anno 2001 cessano di avere effetto nei confronti delle regioni a statuto ordinario le disposizioni previste dagli articoli 38 e 39, commi 1, 2, 3 e 4 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997;

Visto il comma 6, del predetto art. 13, che stabilisce che il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a concedere alle regioni a statuto ordinario anticipazioni da accreditare sui conti correnti di cui all'art. 40, comma 1 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, in essere presso la tesoreria centrale dello Stato in misura sufficiente ad

assicurare, insieme con gli accreditamenti dell'IRAP e dell'addizionale regionale IRPEF, l'ordinato finanziamento della spesa sanitaria corrente;

Visto che l'art. 66, comma 6 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prevede che le entrate costituite da assegnazioni, contributi, devoluzioni e compartecipazioni di tributi erariali e quant'altro proveniente dal bilancio dello Stato a favore delle regioni devono essere versate nelle contabilità speciali infruttifere che devono essere aperte presso le competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato;

Visto che il citato comma 6 del predetto art. 13 prevede, altresì, che con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni dello stesso comma 6;

Considerata la necessità di stabilire le modalità di attuazione del predetto comma 6 dell'art. 13;

Decreta:

Art. 1.

1. Per assicurare l'ordinato finanziamento della spesa sanitaria corrente, possono essere concesse alle regioni a statuto ordinario anticipazioni mensili da accreditare sulle contabilità speciali intestate a ciascuna regione ai sensi dell'art. 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nei limiti di un dodicesimo dell'importo complessivo presunto della quota del gettito dell'imposta regionale sull'attività produttiva (IRAP) e della quota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'art. 13, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, nonché delle somme di cui all'art. 2, comma 4, lettera *d)*, dello stesso decreto legislativo n. 56 destinate al finanziamento della spesa sanitaria corrente.

2. Per l'anno 2001, le anticipazioni mensili possono essere commisurate fino a un dodicesimo dell'importo complessivo presunto delle quote dei gettiti dell'addizionale e dell'imposta di cui al comma precedente, nonché delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente deliberate dal CIPE per il medesimo anno in favore delle regioni stesse. In attesa della deliberazione del CIPE, le predette anticipazioni sono commisurate agli importi stabiliti d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e risultanti dalla tabella allegata al presente decreto.

3. Ai fini di contenere le anticipazioni di tesoreria, le erogazioni delle somme di cui all'art. 2, comma 4, lettera *d)* del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, destinate al finanziamento della spesa sanitaria corrente sono effettuate in rate trimestrali anticipate.

4. All'inizio di ogni anno, nelle more della emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dal predetto art. 2, comma 4, lettera *d)* del decreto legislativo n. 56 del 2000, le anticipazioni mensili sono commisurate alle somme considerate per la concessione delle anticipazioni mensili dell'anno precedente.

5. Le anticipazioni sono recuperate a valere sulle somme che affluiscono sui conti delle regioni medesime a titolo di addizionale regionale all'IRPEF, nonché, per la parte destinata al finanziamento della spesa sanitaria corrente, sulle somme che affluiscono sui medesimi conti a titolo di IRAP e su quelle di cui al predetto art. 2, comma 4, lettera *d)*, da erogare a ciascuna regione.

6. Sino al 28 febbraio 2001, le anticipazioni saranno disciplinate secondo la precedente normativa.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2001

p. *Il Ministro:* SOLAROLI

ALLEGATO

Regioni	Importi (valori in milioni di lire)
Piemonte	9.565.625
Lombardia	19.818.426
Veneto	9.748.141
Liguria	3.996.399
Emilia-Romagna	9.360.168
Toscana	8.141.401
Umbria	1.929.880
Marche	3.146.653
Lazio	11.059.660
Abruzzo	2.786.609
Molise	692.164
Campania	11.439.653
Puglia	8.232.163
Basilicata	1.174.883
Calabria	4.021.333

01A2246

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 3 gennaio 2001.

Rideterminazione del prezzo del biglietto d'ingresso nella Reggia di Caserta.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'UFFICIO CENTRALE PER I BENI A.A.A. E S.
DIVISIONE VI

Visto l'art. 100 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, emanato a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, art. 3, concernente il regolamento per l'istituzione del

biglietto d'ingresso nelle sedi espositive statali come modificato e integrato con decreto ministeriale 27 settembre 1999, n. 375;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1998, relativo alla costituzione del comitato biglietti ingresso musei di cui al decreto ministeriale n. 507/1997;

Visto il decreto ministeriale 28 marzo 2000, concernente la revisione dei prezzi dei biglietti d'ingresso nelle varie sezioni che costituiscono il complesso vanvitelliano di Caserta;

Vista la nota n. 25227 del 13 dicembre 2000 e successiva nota n. 23944 del 20 dicembre 2000, con le quali la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici artistici e storici di Caserta ha proposto l'istituzione di un biglietto cumulativo per la visita dell'intero complesso della Reggia, in considerazione della eccessiva frammentazione dei prezzi e dei conseguenti controlli che si ripercuote negativamente sulla funzionalità del sistema di vigilanza;

Sentito il parere favorevole del comitato biglietti ingresso musei nella riunione del 19 dicembre 2000, alla istituzione del biglietto unico di L. 12.000, ridotto a L. 8.000 nei mesi invernali;

Considerata l'opportunità di accogliere la predetta richiesta e di istituire il biglietto cumulativo di L. 12.000, più funzionale alla visita del complesso, ridotto a L. 8.000 nei mesi invernali, in coincidenza con la chiusura pomeridiana del parco, come proposto dalla competente soprintendenza;

Decreta:

Il prezzo per l'ingresso nella Reggia di Caserta è così determinato:

Reggia, parco e giardino inglese, L. 12.000 (euro 6,20);

in occasione della chiusura del parco il prezzo del biglietto è ridotto a L. 8.000 (euro 4,13).

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione degli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 gennaio 2001

Il direttore generale: SERIO

Registrato alla Corte dei conti, il 24 gennaio 2001
Registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 36

01A2165

DECRETO 3 gennaio 2001.

Rideterminazione del prezzo del biglietto d'ingresso nella Villa d'Este di Tivoli.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'UFFICIO CENTRALE PER I BENI A.A.A. E S.
DIVISIONE VI

Visto l'art. 100 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, emanato a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, art. 3, concernente il regolamento per l'istituzione del biglietto d'ingresso nelle sedi espositive statali come modificato e integrato con decreto ministeriale 27 settembre 1999, n. 375;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1998, relativo alla costituzione del comitato biglietti ingresso musei di cui al decreto ministeriale n. 507/1997;

Vista la nota n. 25447 del 12 dicembre 2000 con la quale la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Lazio ha proposto la revisione del prezzo del biglietto d'ingresso nel complesso monumentale di Villa d'Este a Tivoli, in considerazione della ultimazione dei lavori di restauro delle fontane e del disinquinamento delle acque di alimentazione idrica della Villa;

Sentito il parere favorevole del comitato biglietti ingresso musei nella riunione del 19 dicembre 2000;

Considerata l'opportunità di aumentare il biglietto d'ingresso a Villa d'Este da L. 8.000 a L. 12.000, come da proposta della competente soprintendenza;

Decreta:

Il prezzo del biglietto d'ingresso nella Villa d'Este di Tivoli è rideterminato in L. 12.000 (euro 6,20).

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione degli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 3 gennaio 2001

Il direttore generale: SERIO

Registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 2001
Registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 37

01A2166

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 16 febbraio 2001.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Cagliari.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SARDEGNA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28 che ha attribuito ai direttori regionali la competenza ad accertare con decreto il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli anzidetti uffici;

Vista la nota prot. 413/2/1/S. del 8 febbraio 2001, con la quale la Procura generale della Repubblica di Cagliari ha comunicato l'irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Cagliari nel giorno 2 febbraio 2001 a seguito della chiusura degli sportelli al pubblico dalle ore 9 alle ore 12, per assemblea del personale, disposta con decreto della stessa Procura generale del 24 gennaio 2001;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Cagliari nel giorno 2 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 16 febbraio 2001

Il direttore regionale: PALMIERI

01A2168

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE 21 febbraio 2001.

Ambito oggettivo di applicazione della disciplina contenuta nell'art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999. (Determinazione n. 9/2001).

IL CONSIGLIO DELLA AUTORITÀ
PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

Premesso:

Le organizzazioni sindacali FISBA-CISL, FLA-CGIL, UILA-UIL, con nota del 22 novembre 2000, e la giunta regionale della Campania, con nota nella medesima data, hanno richiesto l'avviso di questa Autorità in merito all'ambito di applicazione dell'art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, che individua i lavori eseguibili in economia e prevede l'affidamento mediante gara d'appalto dei lavori di manutenzione di opere ed impianti qualora di importo superiore ai 50.000 euro.

In particolare si è chiesto se la richiamata disposizione debba applicarsi ai lavori forestali e di sistemazione idraulico-forestale di importo superiore ai 50.000 euro, tuttora gestiti in economia, nella forma dell'amministrazione diretta, da enti pubblici quali le comunità montane a ciò delegati dalle regioni o direttamente dalle regioni stesse.

Le organizzazioni sindacali hanno manifestato la preoccupazione per le negative ricadute che l'applicazione della norma suddetta potrebbe produrre sull'occupazione.

Analoga segnalazione è stata prospettata dalla giunta regionale della Campania che ha dichiarato di aver utilizzato nell'anno 2000 circa seimila operai idraulico-forestali, assunti con contratto di natura privatistica, per lo svolgimento dei compiti istituzionali di protezione, conservazione, miglioramento ed ampliamento del bosco, di difesa del suolo, di sistemazione idraulico-forestale, di prevenzione e difesa dei boschi dagli incendi, previsti dalla legge regionale n. 13/1987.

La regione ha precisato che i lavori di forestazione sono realizzati in amministrazione diretta e per importi anche superiori ai 50.000 euro e ha chiesto l'avviso dell'Autorità sulla legittimità di tale procedura.

Alle audizioni del 31 gennaio, 8 e 21 febbraio 2001, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, delle regioni Toscana, Umbria, Basilicata, Piemonte, Lombardia e Campania hanno confermato il rilievo sociale, della problematica emergente dalla normativa regolamentare e richiesto un intervento chiarificatore.

Considerato:

Deve essere rilevato, preliminarmente, che la possibilità di effettuare in economia, nella forma dell'amministrazione diretta, i lavori di forestazione, e senza limiti di importo, era prevista nella precedente legge sulle foreste che disciplinava l'attività dell'azienda autonoma foreste demaniali le cui competenze, dopo la sua soppressione, sono state trasferite alle regioni le quali in parte le hanno affidate a proprie aziende, appositamente costituite, disciplinandone l'attività ed in parte le hanno delegate alle comunità montane.

Queste istituzioni hanno utilizzato i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato o assunti per l'esecuzione di lavori in economia e per questi ultimi la disciplina collettiva vigente ha previsto il diritto alla riassunzione.

La nuova normativa in materia di lavori pubblici, sia nella legge che nel regolamento detta una disciplina più rigorosa in materia di esecuzione di lavori in economia. E ciò per ovviare ad un indirizzo, in passato oggetto di critica, secondo cui l'esecuzione in economia specie con il sistema del cottimo fiduciario costituiva strumento per derogare al principio della gara. La limi-

tazione di importo per i lavori eseguibili in economia, in amministrazione diretta contenuta nel regolamento si riferisce certamente a lavori tra i quali possono ricomprendersi quelli agricolo-forestali.

Da questi, come categoria che comprende opere in senso proprio di ingegneria, possono essere, però, distinti i lavori di mera manutenzione forestale che hanno e possono avere un contenuto così specialistico da configurare una ipotesi atipica. Difatti, questa manutenzione non attiene ad opere realizzate né ad impianti ma si concreta in interventi che fanno rimanere salve le situazioni naturali. Questi interventi incidono sulla natura forestale direttamente, ovvero, in via meramente strumentale non con opere di edilizia (sentieri asfaltati, ecc.). Essi, quindi, vanno tenuti distinti dalle opere consistenti in lavori pubblici in senso proprio e sfuggono alla applicazione della generale disciplina la quale si applica allorquando si tratti di lavori pubblici in ambito forestale, ma in senso proprio, cioè concernenti realizzazione *ex novo* o manutenzione di opere o impianti realizzati.

D'altro canto va tenuto presente che i lavori di manutenzione forestale non richiedono, in senso pieno, un'attività imprenditoriale e, quindi, una organizzazione di impresa.

Tutto ciò allo stato della legislazione, in quanto, ove si tenga conto delle affermazioni della Corte costituzionale circa la distinzione tra norme della legge quadro contenente i principi applicabili alle regioni ed altre norme di dettaglio, le disposizioni in tema di limiti al ricorso all'esecuzione in economia in amministrazione diretta possono essere inquadrate in queste norme di dettaglio.

Sulla base di quanto esposto e considerato, va ritenuto che nell'ambito di applicazione dell'art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, non sono da ricomprendere i lavori di manutenzione forestale in amministrazione diretta, qualora abbiano ad oggetto interventi che facciano rimanere salve le situazioni naturali e non siano configurabili come opere di edilizia.

Sono, invece, soggetti alle regole anzidette i lavori in ambito forestale che comprendano opere necessarie per la eliminazione del dissesto idrogeologico e la sistemazione agraria e che costituiscano opere di ingegneria naturalistica in senso proprio.

Le regole riguardanti l'esecuzione di lavori in economia non offrono principi contenenti connotati della nuova disciplina vincolanti per le regioni alle quali è lasciato spazio per l'esercizio dell'autonomia normativa.

Roma, 21 febbraio 2001

Il presidente: GARRI

Il segretario: ESPOSITO

01A2169

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 1° febbraio 2001.

Piano generale dei trasporti e della logistica. (Delibera n. 1/2001).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 15 giugno 1984, n. 245, concernente l'elaborazione del piano generale dei trasporti;

Visti il piano generale dei trasporti, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 1986, ed il primo aggiornamento a detto piano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 agosto 1991;

Vista la legge 4 giugno 1991, n. 186, istitutiva del Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET), che tra l'altro demanda a detto Comitato di provvedere con cadenza triennale all'aggiornamento del citato piano;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, che disciplina la devoluzione delle funzioni dei Comitati interministeriali soppressi ai sensi dell'art. 1, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e tra i quali è ricompreso il CIPET;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, e visto in particolare l'art. 2, comma 203, che individua l'«intesa istituzionale di programma» e l'«accordo di programma-quadro» quali strumenti di attuazione delle politiche infrastrutturali in quanto definiscono il programma degli interventi di interesse comune ai soggetti stipulanti o a detti interventi funzionalmente collegati;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, ed i decreti legislativi 19 novembre 1997, n. 422, e 20 settembre 1999, n. 400, che disciplinano, ai sensi del capo I della richiamata legge, il conferimento di funzioni e compiti amministrativi nel comparto dei trasporti pubblici locali;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che, nel ridisegnare le attribuzioni di questo comitato, conferma ad esso la funzione di definire le linee della politica economica da perseguire in ambito nazionale, comunitario ed internazionale e demanda al medesimo l'approvazione, tra l'altro, di piani e programmi di intervento settoriali;

Vista la legge 27 febbraio 1998, n. 30, che, nel disporre uno specifico stanziamento per le relative attività di predisposizione, fa riferimento al piano generale dei trasporti, configurandolo quale un nuovo piano e non un mero aggiornamento del precedente;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, e visti in particolare di detta legge:

l'art. 1, che istituisce presso questo comitato il «sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP) e la connessa banca dati;

l'art. 7, che istituisce nell'ambito di questo comitato l'Unità tecnica - Finanza di progetto, con il com-

pito di diffondere all'interno delle pubbliche amministrazioni l'utilizzo di tecniche di finanziamento di infrastrutture con ricorso a capitale privato e di fornire supporto alle commissioni costituite nell'ambito di questo comitato stesso su materie inerenti al finanziamento di infrastrutture;

l'art. 30, che istituisce presso il Ministero dei trasporti e della navigazione un fondo per le attività di studio, consulenza e ricerca alimentato con una quota pari all'1% degli stanziamenti relativi agli investimenti nel settore dei trasporti, ad eccezione degli stanziamenti finalizzati al rimborso di rate di mutuo o altre operazioni finanziarie;

l'art. 32, che prevede la predisposizione di un piano nazionale della sicurezza stradale;

Vista la legge 14 ottobre 1999, n. 403, concernente ratifica ed esecuzione della convenzione per la protezione delle Alpi, che, per quanto attiene alle problematiche del trasporto, ha trovato attuazione nell'apposito protocollo adottato a Lucerna il 31 ottobre 2000;

Visti la decisione congiunta del parlamento e del Consiglio U.E. n. 1692/96, recante gli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN), attualmente in corso di revisione; la proposta di decisione della Commissione europea del 17 dicembre 1997, in corso di definizione presso il Consiglio ed il parlamento dell'Unione europea, finalizzata ad integrare i porti nelle reti transeuropee di trasporto al fine di sviluppare l'intermodalità e la logistica, ed il regolamento del Consiglio n. 1655/1999, che ha stabilito il finanziamento per la rete stessa nel periodo 2000-2006;

Vista la propria delibera 19 novembre 1998, n. 137 (*Gazzetta Ufficiale* n. 33/1999 - errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 53/1999), concernente linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione dell'emissione dei gas serra ed alla quale questo Comitato nelle delibere 4 agosto 2000, n. 84 (*Gazzetta Ufficiale* n. 268/2000), e 21 dicembre 2000, n. 138 (*Gazzetta Ufficiale* n. 34/2001), ha già dato pratica attuazione allorché ha fatto riferimento alla «mobilità sostenibile» individuata quale uno degli assi prioritari cui destinare, nell'ambito delle intese istituzionali di programma, le risorse riservate alle infrastrutture a valere sugli stanziamenti per le aree depresse di cui, rispettivamente, alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, ed al disegno di legge della finanziaria 2001 nel testo definitivamente approvato il 23 dicembre 2000 (legge n. 388/2000);

Visto il regolamento concernente il riordino delle competenze di questo Comitato, adottato con delibera 6 agosto 1999, n. 141 (*Gazzetta Ufficiale* n. 257/1999), che demanda al Ministero dei trasporti e della navigazione gli adempimenti tecnici relativi allo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 3, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 373/1994;

Vista la propria delibera 15 febbraio 2000, n. 12 (*Gazzetta Ufficiale* n. 91/2000), recante direttive in vista dell'avvio della «banca dati investimenti pubblici» di cui al citato art. 1 della legge n. 144/1999;

Vista la propria delibera 25 maggio 2000, n. 51 (*Gazzetta Ufficiale* n. 172/2000), relativa all'approvazione delle linee guida per il programma nazionale ricerca 2001-2003;

Vista la propria delibera 2 novembre 2000, n. 112 (*Gazzetta Ufficiale* n. 296/2000), con la quale questo Comitato, nel prendere atto della proposta italiana di aggiornamento delle reti TEN-T, ha dettato indicazioni volte ad assicurare la coerenza delle azioni e degli interventi proposti in sede comunitaria con le linee della politica nazionale trasportistica;

Vista la propria delibera 2 novembre 2000, n. 113 (*Gazzetta Ufficiale* n. 281/2000 - errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 16/2001), con la quale questo Comitato ha espresso parere favorevole in merito allo schema di «Piano generale dei trasporti e della logistica», formulando prime indicazioni e raccomandazioni attuative, anche in recepimento delle proposte avanzate dal NARS per gli aspetti di competenza, e riservandosi una valutazione definitiva dopo l'acquisizione dei prescritti pareri delle commissioni parlamentari e delle eventuali osservazioni della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Vista la propria delibera 21 dicembre 2000, n. 150, con la quale questo Comitato ha approvato il programma nazionale ricerca 2001-2003, nel cui ambito, tra gli interventi di breve-medio periodo, sono stati ricondotti i programmi di ricerca relativi al settore dei trasporti proposti nel Piano generale dei trasporti;

Visto il documento di programmazione economica e finanziaria 2001-2004 che, nel ribadire l'importanza delle tecniche di project financing per la realizzazione e gestione di attività e servizi di pubblica utilità, già evidenziata nell'analogo documento relativo al periodo 2000-2003, quantifica gli importi di spesa pubblica per investimenti che dovranno essere sostituiti da capitale privato in 2.000 miliardi di lire per il 2002, 6.000 miliardi per il 2003 e 10.000 miliardi per il 2004;

Viste le osservazioni formulate dalla conferenza Stato-regioni nella seduta del 6 dicembre 2000 in ordine allo schema di piano generale dei trasporti;

Vista la raccomandazione n. 9 del dicembre 2000, con la quale la commissione tecnica per la spesa pubblica, istituita presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, indica i criteri per un'efficiente allocazione delle risorse destinate ad investimenti nel settore dei trasporti;

Visti i pareri espressi dalle commissioni parlamentari e trasmessi dal Ministero dei trasporti e della navigazione con nota del 29 gennaio 2001; pareri in cui si sollecita, tra l'altro, l'inserzione, nel Piano, delle integrazioni concordate dal Ministero dei trasporti con le regioni nel confronto auspicato nel citato parere della Conferenza Stato-regioni;

Udita la relazione del Sottosegretario ai trasporti ed alla navigazione che, nel riferire sull'argomento, sottolinea come molte delle osservazioni e delle proposte di integrazione formulate dalle commissioni parlamentari siano state già recepite nella stesura rielaborata del suddetto Piano che viene sottoposta a questo Comitato nella seduta odierna e che illustra, motivandole, le ulteriori modifiche apportate rispetto alla versione licenziata da questo Comitato nella seduta del 2 novembre 2000, in particolare richiamandosi alla previsione di un'unitaria categoria d'interventi ferroviari, alla più chiara esposizione della rete di interesse nazionale,

all'esplicita menzione, nella stessa, di tratte ferroviarie per analoghi fini di chiarezza espositiva, all'introduzione, tra le priorità stradali, di un ulteriore collegamento concordato con la regione interessata ed all'aggiornamento delle stime del costo delle tratte ad «alta capacità»;

Considerato che il documento tecnico allegato al Piano descrive con maggior dettaglio le analisi condotte e delinea con maggiore approfondimento le possibili linee di sviluppo delle azioni del Piano, ponendosi quindi quale documento a sostegno del Piano stesso;

Considerato che il processo di liberalizzazione del comparto autostradale, auspicato dalle Commissioni parlamentari, è stato già avviato con la direttiva emanata il 20 ottobre 1998 dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dato che la possibilità di proroghe della durata delle convenzioni autostradali, in sede di rinnovo delle medesime ai sensi dell'art. 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, viene circoscritta all'ipotesi di soluzione transattiva del contenzioso formalmente insorto sino al 30 giugno 1998 e tenuto conto che le nuove concessioni debbono essere poste a gara sulla base della procedura nella direttiva stessa delineata;

Considerato che, su mandato di questo comitato, il NARS, confermato quale proprio organo consultivo in materia tariffaria con delibera 9 luglio 1998, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 199/1998), ha in corso uno studio per definire un sistema di tariffazione nel settore autostradale inteso al decongestionamento del traffico e considerato che le relative sperimentazioni possono essere effettuate sulle tratte a più elevata densità di traffico indicate dalle suddette commissioni;

Ritenuto di prevedere, quale primo degli approfondimenti da effettuare in sede di attuazione del Piano, l'elaborazione di un documento unitario che rappresenti un'implementazione dello «strumento operativo» posto a supporto del quadro comunitario di sostegno 2000-2006 e nel quale vengano organicamente sviluppate le tematiche attinenti al Mezzogiorno in modo conseguenziale agli indirizzi del Piano;

Ritenuto di recepire nella presente deliberazione, con la quale viene formalizzato il parere definitivo sul Piano, le considerazioni delle Commissioni parlamentari che non si sono tradotte in modifiche del Piano stesso e ritenuto di reiterare le raccomandazioni contenute nella precedente delibera al fine di delineare con chiarezza le fasi di attuazione del Piano generale dei trasporti;

Ritenuto, in particolare, di stabilire obiettivi intermedi di riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra rispetto a quelli definiti nella delibera n. 137/1998 in attuazione del protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici e di procedere a stime dei costi esterni negativi generati dal sistema dei trasporti in modo da individuare strategie intese a diminuire le esternalità ed orientare, per quanto possibile, la domanda di mobilità;

Prende atto

delle finalità e dei contenuti dello schema di Piano nella versione come sopra integrata e prende atto in particolare:

– che il Piano si pone l'obiettivo di ridurre nel lungo periodo la quota della modalità stradale, sottolineando l'esigenza di incidere sulla stessa domanda di mobilità, e si incentra sullo sviluppo dell'intermodalità nella più ampia logica della promozione della logistica e nel contesto dell'applicazione dei principi dello sviluppo sostenibile e della tutela della sicurezza, affrontando altresì le tematiche delle liberalizzazioni e della tariffazione, concepita anche quale strumento per ovviare alla congestione soprattutto nel comparto stradale;

– che, in coerenza con le indicazioni della TEN trasporti, il Piano individua la rete SNIT (Sistema nazionale integrato trasporti) e ne configura in via prospettica l'evoluzione sulla base di interventi infrastrutturali specificatamente indicati soprattutto per i settori ferroviario e stradale, mentre l'enucleazione degli interventi essenziali per gli altri settori è demandata ai successivi approfondimenti;

– che le integrazioni apportate rispetto alla precedente versione fanno lievitare il costo degli interventi previsti per i citati comparti ferroviario e stradale, il che di massima trasferisce l'individuazione dell'ordine delle priorità ai documenti attuativi del Piano;

– che comunque, in linea con gli orientamenti comunitari intesi al rilancio della mobilità su ferro, resta inalterato il rapporto di 2 a 1 tra gli investimenti indicati, rispettivamente, per il settore ferroviario e per il settore stradale;

– che gli importi indicati nel Piano rappresentano stime di costo, che come tali formeranno oggetto di approfondimento in sede di predisposizione dei piani di settore e/o degli altri documenti attuativi, e che in tale sede sarà necessario sottoporre a valutazione gli interventi integrativi non ancora sottoposti a tale procedura e considerare attentamente tutte le possibilità di ricorso alle tecniche del project financing, nell'ottica di concorrere al conseguimento degli obiettivi di risparmio nella spesa pubblica per investimenti indicati nel documento di programmazione 2001-2004, ponendosi funzionale a tal fine l'attività della citata Unità tecnica - Finanza di progetto;

– che il Piano formula linee guida per la redazione dei piani regionali dei trasporti e prevede inoltre l'istituzione di un fondo unico per gli investimenti nelle infrastrutture di interesse regionale che le regioni utilizzino in piena autonomia e nel quale confluiscano, nel periodo transitorio, le risorse da trasferire alle medesime nella successiva fase di applicazione dei citati decreti attuativi della legge n. 59/1997; istituzione che impone però la ricostruzione di un quadro contabile delle risorse complessivamente allocate ai trasporti;

– che il problema della mobilità in ambito urbano forma oggetto di specifico approfondimento e che viene in particolare ipotizzato un percorso di pianificazione integrata tra l'assetto del territorio ed il sistema dei trasporti tramite un nuovo strumento (i piani urbani della mobilità), che nel frattempo è stato disciplinato dall'art. 22 della legge 24 novembre 2000, n. 340, e del

quale il regolamento attuativo di detta norma specificherà ulteriormente anche i modi di interazione con gli altri strumenti di pianificazione;

– che il Piano, nel rispetto delle osservazioni formulate dalle Commissioni parlamentari, conferisce specifico rilievo al problema della «contiguità territoriale» con le isole maggiori e particolarmente con la Sardegna, esalta il ruolo delle «autostrade del mare» e mira in modo più incisivo a promuovere il ricorso a forme di mobilità più rispettose dei valori ambientali (tra cui il trasporto collettivo e la mobilità ciclistica);

– che, in relazione alle indicazioni delle Commissioni parlamentari, viene prevista l'istituzione di apposita autorità indipendente per i trasporti, fermo restando che tale istituzione, al pari dell'istituzione degli altri nuovi organismi ipotizzati dal Piano, deve essere inquadrata nel contesto del più generale processo di riforma della pubblica amministrazione;

– che il Piano rappresenta l'opportunità di definire il contratto collettivo nazionale di lavoro per le attività ferroviarie, promuovendo al riguardo incontri tra le parti sociali, al fine di determinare le condizioni contrattuali di riferimento valide per le imprese e per i lavoratori del comparto all'atto di avvio delle attività di trasporto da parte delle imprese licenziatarie;

– che il Piano è configurato quale piano-processo la cui attuazione viene sottoposta ad un sistematico monitoraggio anche tramite il «Sistema informativo per la pianificazione ed il monitoraggio dei trasporti» (SIMPT) e che il Piano stesso postula che tale monitoraggio, in un'ottica di necessaria razionalizzazione, venga raccordato con il sistema degli investimenti pubblici (MIP), previsto dal citato art. 1 della legge n. 144/1999;

Esprime parere favorevole

in relazione a quanto sopra rilevato, sullo schema di «Piano generale dei trasporti e della logistica» nella stesura esaminata nell'odierna seduta;

Raccomanda

che le pubbliche amministrazioni:

– assumano la sostenibilità ambientale del sistema trasporti quale obiettivo strategico e centrale e traducano tale obiettivo in azioni coerenti ed incisive, chiaramente individuate dal punto di vista degli interventi, dei costi e dei tempi di attuazione, in modo, tra l'altro, da stimolare il riequilibrio modale, lo sviluppo della logistica e l'innovazione tecnologica;

– promuovano in particolare iniziative ed adottino misure intese a ridurre, quanto più possibile, le emissioni dei gas serra, in linea con le indicazioni di cui alla propria delibera n. 137/1998;

– considerano l'obiettivo della modalità sostenibile nelle città una grande priorità sulla quale si concentrino, in modo sinergico, interventi e finanziamenti dello Stato, delle regioni e degli enti locali;

– sia nella prassi operativa che nell'attività normativa adeguino la propria azione ai principi ed agli indirizzi tracciati nel «Piano generale dei trasporti della logistica», con particolare riguardo agli aspetti della liberalizzazione e della regolazione;

– tengano adeguato conto, in sede di finanziamento delle opere pubbliche, dei principi di efficienza ed efficacia tecnica ed allocativa;

– valutino la possibilità di definire, oltre che per il settore ferroviario, contratti collettivi anche per le altre grandi aree omogenee di riferimento;

Impegna

il Ministro dei trasporti e della navigazione:

a sottoporre a questo comitato, entro il mese di maggio 2001, un documento che, in relazione agli obiettivi fissati nel documento di programmazione economica e finanziaria ed alla luce delle strategie delineate nel Piano, definisca in modo organico linee di azione ed interventi relativi al Mezzogiorno, tenendo conto anche delle risultanze delle procedure di valutazione del progetto di massima del collegamento stabile tra la Sicilia ed il continente e delle eventuali alternative di cui alla delibera di questo comitato 19 febbraio 1999, n. 33 (*Gazzetta Ufficiale* n. 124/1999; errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 128/1999), nonché delle risultanze delle procedure di valutazione previste dall'art. 9 della citata legge n. 144/1999 per l'autostrada Salerno-Reggio Calabria;

a sottoporre a questo comitato, entro il termine del dicembre 2001 e sentiti i Ministri dell'ambiente e dei lavori pubblici, una metodologia per il monitoraggio sull'attuazione del Piano generale dei trasporti, con particolare attenzione agli aspetti di carattere ambientalistico, ed a proporre, nel suddetto termine, obiettivi di riduzione delle emissioni dei gas serra da raggiungere entro il 2003;

a sviluppare in apposito studio le tematiche affrontate nell'appendice sui costi esterni, predisponendo, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed anche alla luce delle esperienze maturate dagli altri Paesi dell'Unione europea, un modello sulla stima dei costi esterni generati dal sistema dei trasporti da sottoporre a questo comitato entro il febbraio 2002 e che rappresenti un ulteriore strumento di supporto alle decisioni in tema di finanziamento di opere trasportistiche;

a sviluppare le tematiche sulla «valutazione ambientale strategica» affrontate nella relativa appendice, definendone in modo compiuto, di concerto con i Ministri dell'ambiente e dei lavori pubblici, concetto e ruolo;

ad approfondire il tema delle condizioni ambientali di sostenibilità degli aeroporti in modo da tener conto delle relative risultanze in sede di predisposizione del nuovo piano di settore;

a sviluppare e a sottoporre a questo comitato un apposito studio sulla fattibilità di una rete di percorribilità ciclistica nazionale, finalizzata principalmente all'incentivazione di forme di turismo sostenibile, con particolare riguardo alle zone ad elevata naturalità, definendone le relazioni con le altre reti e servizi di trasporto, le modalità di integrazione, i costi e le modalità di gestione;

il medesimo Ministro dei trasporti e della navigazione, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro dell'ambiente ed il Ministro del tesoro, del bilancio e della program-

mazione economica, per quanto di rispettiva competenza ed alla luce delle raccomandazioni e considerazioni sopra formulate:

a trasmettere a questo comitato, entro il 30 giugno 2001, un riepilogo delle concessioni in essere per il settore dei trasporti, indicando oggetto della concessione, durata e principali caratteristiche, al fine di definire quel quadro concessorio complessivo richiesto dalle Commissioni parlamentari;

a predisporre, in coerenza con i richiamati principi dello «sviluppo sostenibile» e nel rispetto delle procedure e delle competenze previste dalla vigente normativa, piani settoriali o documenti attuativi di pari livello, da sottoporre all'approvazione di questo comitato: in tale contesto tutti gli interventi infrastrutturali inseriti nel Piano stesso rispetto alla versione licenziata da questo comitato nella seduta del 2 novembre 2000 verranno sottoposti a valutazione ed anche le priorità emerse dalle analisi condotte per il Piano, qualora non già sorrette da approfondimenti specifici, verranno verificate tramite la predisposizione di studi di fattibilità intesi all'individuazione delle opzioni d'intervento più valide ed ambientalmente più favorevoli da sviluppare poi in sede di progettazione, conferendo, in sede di realizzazione, carattere prioritario agli interventi intesi al superamento di situazioni di criticità funzionali e di sicurezza e, per il settore stradale, alla riqualificazione e completamento della rete di primo livello, al decongestionamento delle grandi aree urbane, al miglioramento dei collegamenti tra la rete di livello nazionale e le reti di livello regionale;

a sottoporre a questo comitato, quanto prima, il Piano nazionale per la sicurezza stradale a valenza triennale, nonché piani della sicurezza per le altre modalità di trasporto, definendo azioni e costi relativi, qualora le relative misure non siano già organicamente ricomprese nei piani di settore;

a predisporre e sottoporre a questo comitato, entro il febbraio 2002, uno specifico Piano per il trasporto delle merci nocive e pericolose, che sia basato sui principi dell'intermodalità, dell'applicazione di tecnologie telematiche per la programmazione, l'informazione e controllo dei traffici e dello sviluppo di catene logistiche e che risulti finalizzato esplicitamente alla minimizzazione del rischio connesso all'intera catena del trasporto delle merci in questione;

a porre in essere, per coprire, in tutto od in parte, il costo di realizzazione delle opere programmate, tutte le condizioni per promuovere il ricorso al project financing al fine di concorrere a realizzare gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica per investimenti fissati dal documento di programmazione economica e finanziaria, avvalendosi del supporto dell'Unità tecnica - Finanza di progetto, istituita nell'ambito di questo comitato, per individuare settori ed interventi per i quali tale tecnica è suscettibile di comportare più positivi risultati;

a sviluppare le linee di azione delineate nel Piano in modo pienamente coerente con i principi enunciati in tema di regolazione che, tra l'altro, individuano nella tariffa uno degli strumenti per contenere la congestione;

ad assicurare la massima coerenza tra il Piano generale dei trasporti, i piani di settore e documenti programmatori di pari livello e gli altri documenti di pianificazione dei trasporti, ivi inclusi le intese istituzionali di programma ed i relativi accordi di programma-quadro;

ad effettuare, anche tramite il SIMPT operante in stretto raccordo con il MIP e sulla base della metodologia come sopra definita, un sistematico monitoraggio degli effetti economici, sociali, territoriali ed ambientali delle azioni poste in essere nel settore dei trasporti in attuazione del Piano ed a predisporre al riguardo, entro il 31 dicembre di ciascun anno, una relazione a questo comitato;

ad avviare, alla luce dei risultati emersi ed in vista dei periodici aggiornamenti del Piano, approfondimenti intesi a verificare gli aggiustamenti delle azioni necessari per il pieno conseguimento degli obiettivi fissati;

a verificare in particolare, al termine del 2003, il raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei gas serra fissati per detta scadenza, proponendo in sede di aggiornamento opportune misure correttive in correlazione all'eventuale grado di scostamento rispetto a tali obiettivi e fissando gli obiettivi intermedi per i bienni successivi;

ad assicurare, in sede di valutazione e monitoraggio del Piano, un effettivo coordinamento operativo del programma concernente la ricerca nel settore dei trasporti con il Piano nazionale ricerca al fine di garantire la coerenza dei due documenti di programmazione, in particolare nella fase di aggiornamento, ed a effettuare forme stringenti di raccordo con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in modo da prevedere un utilizzo ottimale e sinergico delle risorse destinate alla ricerca nel settore trasportistico;

il NARS a riferire a questo comitato, entro il 30 settembre 2001, sulle risultanze dello studio in atto e sulle possibili soluzioni per ovviare al problema della congestione autostradale ed a sviluppare, entro il semestre successivo, una proposta di regolazione delle tariffe autostradali idonea a favorire l'ottimizzazione nell'uso delle infrastrutture ed a contrastare conseguentemente il suddetto fenomeno della congestione.

Roma, 1° febbraio 2001

Il Presidente delegato: VISCO

01A2272

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 23 febbraio 2001, n. **900119.**

Legge n. 488/1992 - Modifiche alla circolare n. 900315 del 14 luglio 2000 concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni al «settore industria» nelle aree depresse del Paese.

Alle imprese interessate
Alle banche concessionarie
Agli istituti collaboratori
All'A.B.I.
All'Ass.I.Lea.
All'Ass.I.Re.Me.
Alla Confindustria
Alla Confapi
Alla Confcommercio
Alla Confesercenti
Al Comitato di coordinamento delle confederazioni artigiane

Nella circolare n. 900315 del 14 luglio 2000, pubblicata nel supplemento ordinario n. 122 della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 175 del 28 luglio 2000, sono apportate le seguenti modifiche valide con riferimento alle domande a partire dal bando del 2001:

1) alla fine del punto 3.9 è aggiunto il seguente periodo: «Con riferimento a tali divieti e limitazioni, si richiama in particolare l'attenzione sulla dichiarazione di cui all'allegato n. 7-*bis* facente parte della documentazione da allegare alla domanda (si veda il punto 12 dell'allegato n. 11).»;

2) nel punto 5.9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Con riferimento all'eventuale subentro nella titolarità della domanda, fermo restando l'obbligo di cui al precedente punto 5.3 vigente in tale fase circa la tempestiva comunicazione delle variazioni intervenute nel programma da parte del soggetto titolare della domanda stessa, la possibilità di ammettere il detto subentro risulta evidentemente subordinata, dovendo essere salvaguardati i tempi previsti dal precedente punto 5.8 per gli accertamenti istruttori, al fatto che la richiesta alla banca concessionaria di subentro nella titolarità della domanda di agevolazioni avvenga entro e non oltre il termine finale di presentazione delle domande.

3) nell'allegato n. 7, alla fine del punto vi) è aggiunto il seguente periodo: «a tal fine va acquisita una specifica dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa richiedente le agevolazioni o di un suo procuratore speciale resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche e integrazioni, secondo lo schema di cui all'allegato n. 7-*bis*»;

4) nell'allegato n. 7, il punto xvii) è sostituito dal seguente:

«xvii) le spese relative all'acquisto del suolo, di immobili o di programmi informatici o di brevetti, di cui alle lettere *b)*, *c)*, *f)* e *g)*, di proprietà di uno o più soci dell'impresa richiedente le agevolazioni o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado, sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci; la rilevazione della sussistenza delle predette condizioni, con riferimento sia a quella di socio che a quella di proprietario, che determinano la parzializzazione della spesa, va effettuata a partire dai dodici mesi precedenti la data di presentazione del modulo di domanda. Le predette spese relative alla compravendita tra due imprese non sono ammissibili qualora, a partire dai dodici mesi precedenti la data di presentazione del modulo di domanda, le imprese medesime si siano trovate nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile o siano state entrambe partecipate, anche cumulativamente, per almeno il venticinque per cento, da medesimi altri soggetti; tale ultima partecipazione rileva, ovviamente, anche se determinata in via indiretta. A tal fine va acquisita una specifica dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa richiedente le agevolazioni o di un suo procuratore speciale resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche e integrazioni, secondo lo schema di cui all'allegato n. 7-*bis*»;

5) dopo l'allegato n. 7 è inserito il n. 7-*bis* come da allegato *A* alla presente circolare;

6) nell'allegato n. 12 «Istruzioni per la compilazione della scheda tecnica», al punto B10, «Opere murarie e assimilabili», il secondo «Attenzione» è sostituito dal seguente: «Attenzione: È consentito l'acquisto di suolo e/o immobili già di proprietà di uno o più soci dell'impresa richiedente le agevolazioni o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado, solo in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci; la rilevazione della sussistenza delle predette condizioni, con riferimento sia a quella di socio che a quella di proprietario, che determinano la parzializzazione della spesa, va effettuata a partire dai dodici mesi precedenti la data di presentazione del modulo di domanda. Le predette spese relative alla compravendita tra due imprese non sono ammissibili qualora, a partire dai dodici mesi precedenti la data di presentazione del modulo di domanda, le imprese medesime si siano trovate nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile o siano state entrambe partecipate, anche cumulativamente, per almeno il venticinque per cento, da medesimi altri soggetti; tale ultima partecipazione rileva, ovviamente, anche se determinata in via indiretta. Tali limitazioni si applicano anche alle spese relative all'acquisto di programmi informatici e di brevetti incluse nel capitolo dei macchinari, impianti e attrezzature. La spesa relativa all'acquisto di un immobile esistente e già agevolato è ammissibile purché siano già trascorsi, alla data di presentazione del modulo di domanda, dieci anni dal relativo atto formale di concessione delle precedenti agevolazioni; tale limitazione non ricorre nel caso in cui queste ultime

siano di natura fiscale ovvero nel caso in cui l'amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime.»;

7) l'allegato n. 27 è sostituito da quello riportato nell'allegato *B* alla presente circolare.

Roma, 23 febbraio 2001

Il Ministro: LETTA

ALLEGATO *A*

ALLEGATO n. 7-*bis*

Dichiarazione dell'impresa relativa a ciascun immobile esistente da acquistare o da acquisire in locazione finanziaria nell'ambito del programma di investimenti da agevolare (punto 3.9 della circolare).

Il sottoscritto ...., nato a ...., prov. .... il ...., e residente in .... , prov. ...., via e numero civico .... , in relazione alla domanda di agevolazioni ai sensi della legge n. 488/1992 recante il n. .... relativa ad un programma di investimenti promosso presso l'unità locale ubicata in .... , prov. ...., via e numero civico .... , consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Dichiara in qualità di .... (1) dell'impresa .... con sede legale in .... , via e numero civico .... :

che il suddetto programma di investimenti comprende l'acquisto/l'acquisizione in locazione finanziaria di un immobile esistente (terreno e/o fabbricati) i cui estremi di identificazione catastale sono i seguenti: .... (2);

(3) che il detto immobile, nei dieci anni che precedono la data di presentazione del modulo relativo alla suddetta domanda, non è stato oggetto di atto formale di concessione di altre agevolazioni;

(3) che il detto immobile, nei dieci anni che precedono la data di presentazione del modulo relativo alla suddetta domanda, è stato oggetto di altre agevolazioni concesse con atto formale n. .... del .... da parte di .... e che le stesse sono state integralmente restituite o recuperate dall'amministrazione concedente;

(4) che, a partire dai dodici mesi precedenti la data di presentazione del modulo relativo alla suddetta domanda, i soci dell'impresa ovvero, relativamente ai soci persone fisiche, i coniugi dei soci o i parenti o affini entro il 3º grado dei soci stessi, non sono stati proprietari, neanche parzialmente, dell'immobile stesso;

(4) che, a partire dai dodici mesi precedenti la data di presentazione del modulo relativo alla suddetta domanda, uno o più dei soci dell'impresa ovvero, relativamente ai soci persone fisiche, i coniugi dei soci o i parenti o affini entro il 3º grado dei soci stessi, sono stati proprietari dell'immobile stesso, come di seguito specificato:

.... (5) .... (6) .... (7);

.... (5) .... (6) .... (7);

(8) che, a partire dai dodici mesi precedenti la data di presentazione del modulo relativo alla suddetta domanda, la suddetta impresa e quella venditrice non si sono trovate nelle condizioni di cui all'art. 2359 del codice civile, né in ambedue vi sono state partecipazioni, anche cumulative, che facevano riferimento, anche indirettamente, a medesimi altri soggetti per almeno il 25%.

Data, ...

Timbro e firma (9)

....

---

(1) Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa).

(2) Riportare gli estremi catastali identificativi completi dell'immobile (terreno e/o fabbricati) oggetto della presente dichiarazione.

(3) Riportare solo l'ipotesi che ricorre.

(4) Riportare solo l'ipotesi che ricorre.

(5) Singolo socio (cognome e nome, se persona fisica; ragione sociale, se persona giuridica) o coniuge del socio o singolo parente o affine entro il 3º grado del socio stesso (in quest'ultimo caso indicare anche il relativo socio).

(6) Quota (%) di possesso dell'immobile a partire dai dodici mesi precedenti la data di presentazione del modulo di domanda (nel caso in cui la quota sia variata, riportare quella maggiore).

(7) Quota (%) di partecipazione nell'impresa richiedente le agevolazioni a partire dai dodici mesi precedenti la data di presentazione del modulo di domanda (nel caso in cui la quota sia variata, riportare quella maggiore).

(8) Riportare solo nei casi in cui la compravendita avvenga tra imprese.

(9) Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 10 della legge 16 giugno 1998, n. 191, e dal decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.

ALLEGATO *B*

ALLEGATO n. 27

Schema di dichiarazione liberatoria del fornitore (punto 8.3 della circolare)

Il sottoscritto ...., nato a ...., prov. .... il ...., e residente in .... , prov. ...., via e numero civico .... , consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Dichiara in qualità di .... (1) della impresa .... con sede legale in ...., via e numero civico .... che per le seguenti fatture:

N.	del	Imponibile (2)	IVA (2)	Totale (2)	Data/e pagamento/i (3)	Modalità pagamento (3) (4)
......	....	....	....	....	....	....
......	....	....	....	....	....	....
......	....	....	....	....	....	....

non sono state emesse note di credito/sono state emesse le seguenti note di credito: (5)

che le stesse sono state integralmente pagate e pertanto si rilascia la più ampia quietanza, non avendo null'altro a pretendere

................., lì ....

Timbro e firma (6)

....

---

(1) Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa).

(2) Indicare se gli importi sono in lire o in euro.

(3) Per la medesima fattura pagata in più soluzioni, indicare la data e la modalità relativa a ciascun pagamento utilizzando più righe.

(4) Indicare le modalità del pagamento (assegno, bonifico, ricevuta bancaria, ecc.).

(5) Riportare solo l'ipotesi che ricorre.

(6) Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 10 della legge 16 giugno 1998, n. 191, e dal decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.

01A2250

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 5 marzo 2001

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9305
Yen giapponese	111,14
Corona danese	7,4652
Lira Sterlina	0,63300
Corona svedese	9,0663
Franco svizzero	1,5376
Corona islandese	79,83
Corona norvegese	8,2260
Lev bulgaro	1,9530
Lira cipriota	0,57924
Corona ceca	34,915
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	266,33
Litas lituano	3,7224
Lat lettone	0,5744
Lira maltese	0,4086
Zloty polacco	3,7137
Leu romeno	25253
Tallero sloveno	215,7575
Corona slovacca	43,900
Lira turca	850000
Dollaro australiano	1,7812
Dollaro canadese	1,4362
Dollaro di Hong Kong	7,2579
Dollaro neozelandese	2,1537
Dollaro di Singapore	1,6314
Won sudcoreano	1184,34
Rand sudafricano	7,1877

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A2369

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Clamoxyl palatable tablets»

Estratto provvedimento n. 33 del 15 febbraio 2001

Specialità medicinale per uso veterinario: CLAMOXYL PALATABLE TABLETS (compresse appetibili) - A.I.C. n. 100089.

Titolare A.I.C.: Pfizer italiana S.p.a., con sede legale in Latina - S.S. 156, km 50 - codice fiscale n. 00192900595.

Oggetto del provvedimento: produzione alternativa del principio attivo.

È autorizzata la produzione del principio attivo amoxicillina triidrato per la specialità suddetta anche presso l'officina farmaceutica SmithKline Beecham Pharmaceuticals, 38, Quality road, Jurong Industrial Estate - Singapore.

Decorrenza ed afficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A2192

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Primodog»

Estratto provvedimento n. 34 del 15 febbraio 2001

Prodotto medicinale per uso veterinario: PRIMODOG - vaccino vivo attenuato omologo della parvovirosi canina - A.I.C. n. 100162.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Vittor Pisani, 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Oggetto: variazione di tipo I.

È autorizzata per il prodotto in questione la sostituzione del substrato cellulare utilizzato per la produzione dell'antigene *parvovirus* del cane.

Decorrenza ed afficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A2193

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Bivirovax»

Estratto provvedimento n. 35 del 15 febbraio 2001

Prodotto medicinale per uso veterinario: BIVIROVAX - vaccino vivo liofilizzato del cimurro e delle adenovirosi del cane - liofilizzato e solvente per sospensione e solvente per sospensione iniettabile - A.I.C. n. 100083.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Vittor Pisani, 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Oggetto: variazione di tipo I.

È autorizzata per il prodotto in questione la sotituzione del substrato cellulare utilizzato per la produzione dell'antigene *adenovirus* tipo 2 del cane.

Decorrenza ed afficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A2188

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Tetradog»

Estratto provvedimento n. 36 del 15 febbraio 2001

Prodotto medicinale per uso veterinario: TETRADOG - vaccino attenuato del cimurro, delle adenovirosi, della parvovirosi e inattivato delle leptospirosi (leptospira canicola e leptospira icterohaemorrhagie) del cane - A.I.C. n. 101322.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Vittor Pisani, 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Oggetto: variazione di tipo I.

È autorizzata per il prodotto in questione la sotituzione dei substrati cellulari utilizzati per la produzione di antigeni *adenovirus* tipo 2 e *parvovirus* del cane.

Decorrenza ed afficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A2189

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Parvodog»

Estratto provvedimento n. 37 del 15 febbraio 2001

Prodotto medicinale per uso veterinario: PARVODOG - vaccino vivo liofilizzato della parvovirosi canina - liofilizzato e solvente per sospensione iniettabile - A.I.C. n. 101314.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Vittor Pisani, 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Oggetto: variazione di tipo I.

È autorizzata per il prodotto in questione la sotituzione del substrato cellulare utilizzato per la produzione dell'antigene *parvovirus* del cane.

Decorrenza ed afficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A2190

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Caniffa»

Estratto provvedimento n. 38 del 15 febbraio 2001

Prodotto medicinale per uso veterinario: CANIFFA - vaccino vivo del cimurro, delle adenovirrosi e inattivato delle leptospirosi del cane (leptospira canicola e leptospira icterohaemorrhagiae) - liofilizzato e solvente per sospensione iniettabile - A.I.C. n. 100084.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Vittor Pisani, 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Oggetto: variazione di tipo I.

È autorizzata per il prodotto in questione la sotituzione del substrato cellulare utilizzato per la produzione dell'antigene *adenovirus* tipo 2 del cane.

Decorrenza ed afficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A2191

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Trivirovax»

Estratto provvedimento n. 39 del 15 febbraio 2001

Prodotto medicinale per uso veterinario: TRIVIROVAX - vaccino vivo liofilizzato del cimurro, delle adenovirasi e della parvovirasi del cane - A.I.C. n. 101321.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Vittor Pisani, 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Oggetto: variazione di tipo I.

È autorizzata per il prodotto in questione la sostituzione dei substrati cellulari utilizzati per la produzione di antigeni *adenovirus* tipo 2 e *parvovirus* del cane.

Decorrenza ed afficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A2186

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Potencil»

Estratto provvedimento di modifica n. 40 del 20 febbraio 2001

Specialità medicinale per uso veterinario: POTENCIL flacone da 50, 100 e 250 ml - A.I.C. numeri 100234018/020/032.

Titolare A.I.C.: società Virbac S.r.l., via dei Gracchi, 30 - 20146 Milano.

Oggetto del provvedimento: modifica destinazione specie animale per la confezione da 50 ml.

È autorizzata la destinazione alla specie cane e gatto della confezione flacone da 50 ml - A.I.C. n. 100234018.

Decorrenza ed afficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A2187

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Protezione temporanea dei nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Boma - 2ª Mostra mercato dell'usato nautico», in Genova.

Con decreto ministeriale del 30 gennaio 2001 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Boma - 2ª Mostra mercato dell'usato nautico» che avrà luogo a Genova dal 17 marzo 2001 al 25 marzo 2001.

01A2183

Protezione temporanea dei nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Flortec 2001», in Genova.

Con decreto ministeriale del 30 gennaio 2001 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Flortec 2001», che avrà luogo a Genova dal 21 aprile 2001 al 1° maggio 2001.

01A2184

Protezione temporanea dei nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Vitrum 2001 - Salone internazionale specializzato per le macchine, attrezzature ed impianti del vetro piano e cavo; vetro e prodotti trasformati per l'industria», in Milano.

Con decreto ministeriale del 30 gennaio 2001 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Vitrum 2001 - Salone internazionale specializzato per le macchine, attrezzature ed impianti del vetro piano e cavo; vetro e prodotti trasformati per l'industria», che avrà luogo a Milano dal 3 ottobre 2001 al 6 ottobre 2001.

01A2185

Autorizzazione a ridurre la superficie del deposito franco «S.A.L.S.O. S.r.l.», in Imperia

Con decreto ministeriale 14 febbraio 2001 la «S.A.L.S.O. - Società anonima ligure stabilimenti oleari S.r.l.», con sede in Imperia è autorizzata a ridurre la superficie del deposito franco gestito in porto Maurizio - Calata Anselmi, 2 - per mq 1748, di cui mq 210 al piano terra e mq 1538 al primo piano.

01A2195

ARAN - AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'8 giugno 2000 dell'area della dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale.

A seguito del parere favorevole espresso in data 25 gennaio 2001 dal comitato di settore sul testo dell'accordo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 1998-2001 dell'area della dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale nonché della certificazione della Corte dei conti, in data 20 febbraio 2001, sull'attendibilità dei costi quantificati per il medesimo accordo e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno 22 febbraio 2001 alle ore 18 ha avuto luogo l'incontro tra:

l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni: nella persona dell'avv. Guido Fantoni, presidente facente funzioni e le seguenti organizzazioni e confederazioni sindacali:

Organizzazioni sindacali di categoria	Confederazioni sindacali
ANAAO/ASSOMED (firmato)	COSMED (firmato)
CIMO-ASMD (non firmato)	
UMSPED (AAROI - AIPAC - SNR) (firmato)	
CIVEMP (SIVEMP - SIMET) (firmato)	
FED. CISL - MEDICI COSIME (non firmato)	CISL (non firmato)
FESMED (ACOI, ANMCO, AOGOI, SUMI, SEDI, FEMEPA, ANMDO) (firmato)	
ANPO (non firmato) (ammessa con riserva, a seguito di sospensiva ed in attesa di giudizio definitivo)	
CGIL MEDICI (firmato)	CGIL (firmato)
FED. UIL FNAM, FIALS, Nuova ASCOTI, CUMI AMFUP (non firmato)	UIL (non firmato)

Al termine della riunione, le parti suindicate ad eccezione della FED. CISL - MEDICI COSIME, della CIMO ASMD, dell'ANPO e della FED. UIL FNAM, FIALS, Nuova ASCOTI, CUMI AMFUP, dopo aver dato corso alla correzione degli errori materiali di seguito elencati, hanno sottoscritto l'allegato contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 1998-2001 dell'area della dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale.

Errori materiali corretti nel testo del contratto collettivo nazionale di lavoro:

nel titolo del contratto collettivo nazionale di lavoro: dopo le parole «veterinaria» aggiungere «del Servizio sanitario nazionale»;

art. 1, comma 2, lettera *a):* dopo le parole «del contratto collettivo nazionale di lavoro» aggiungere «8 giugno 2000»;

disposizioni integrative del contratto collettivo nazionale di lavoro 8 giugno 2000: il riferimento esatto è al Titolo III e non al Titolo II.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

CAMPO DI APPLICAZIONE E FINALITÀ

Art. 1.

1. Il presente contratto si applica a tutti i dirigenti dell'area medico-veterinaria, ivi compresi quelli a tempo determinato con contratto di durata non inferiore a tre anni, in servizio presso le aziende e gli enti di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro del 2 giugno 1998, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 6.

2. Il presente contratto ha le seguenti finalità:

a) dare attuazione all'art. 64 del contratto collettivo nazionale di lavoro 8 giugno 2000 mediante la regolamentazione dell'accesso ad un regime di impegno ridotto dei dirigenti che abbiano comprovate esigenze familiari o sociali;

b) effettuare l'integrazione di alcune norme del contratto collettivo nazionale di lavoro 8 giugno 2000 per consentirne la corretta applicazione.

3. per le semplificazioni del testo del presente contratto si rinvia all'art. 1 del contratto collettivo nazionale di lavoro 8 giugno 2000.

TITOLO II

RAPPORTI DI LAVORO CON IMPEGNO RIDOTTO

Art. 2.

Accesso al regime ad impegno ridotto

1. Nei casi in cui risultino comprovate particolari esigenze familiari o sociali il dirigente con rapporto di lavoro esclusivo può chiedere l'accesso ad un regime di impegno orario ridotto.

2. In via indicativa i casi del comma 1 sono tutti riconducibili alle ipotesi di assistenza ai figli sino agli otto anni di età, ai parenti di cui agli articoli 89 e 90, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 384/1990 ed ai gravi motivi individuati dal regolamento interministeriale del 21 luglio 2000, n. 278, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 238 dell'11 ottobre 2000 , emanato ai sensi dell'art. 4, comma 2 della legge n. 53/2000.

3. L'accesso al regime di impegno ridotto anche per quanto attiene la decorrenza — è concordato dall'azienda con il dirigente interessato, con le procedure di cui all'art. 13, comma 12, del contratto collettivo nazionale di lavoro 8 giugno 2000 entro quindici giorni dalla ricezione della domanda, nella quale deve essere specifi-

cato il mantenimento del rispetto al rapporto di lavoro esclusivo. Il dirigente informa il direttore o responsabile della struttura di appartenenza dell'avvenuto accesso all'impegno ridotto.

4. L'azienda ammette i dirigenti all'impegno ridotto in misura non superiore al 3% della dotazione organica complessiva dell'area dirigenziale di cui al presente contratto in atto vigente, incrementabile in presenza di idonee situazioni organizzative o gravi documentate situazioni familiari sopraggiunte dopo la copertura della percentuale di base, di un ulteriore 2% massimo. La percentuale è arrotondata per eccesso per arrivare comunque all'unità e va ripartita dall'azienda entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente contratto — di norma - tra le varie discipline in modo equilibrato al fine di evitare disservizi, dandone informazione ai soggetti di cui all'art. 10, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'8 giugno 2000.

5. Qualora il numero delle richieste ecceda i contingenti fissati, viene data la precedenza:

ai dirigenti che assistono il coniuge, o il proprio convivente, o parenti sino al primo grado, portatori di handicap non inferiore al 70%, ovvero in particolari condizioni psico-fisiche o affetti dalle patologie più gravi o anziani dichiarati non autosufficienti;

ai genitori con figli minori, in relazione al loro numero anche correlato allo stato di salute degli stessi e, in caso di parità, con riferimento alla minore età.

6. In prima applicazione della disciplina di cui al presente contratto le domande per l'accesso all'impegno ridotto possono essere presentate nei quindici giorni immediatamente successivi a quelli del comma 4.

Art. 3

Orario di lavoro del dirigente con impegno ridotto

1. L'orario di lavoro settimanale del dirigente può essere ridotto da un minimo del 30% ad un massimo del 50% della prestazione lavorativa di cui all'art. 16, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro 8 giugno 2000. In ogni caso, la somma delle frazioni di posti ad impegno ridotto non può superare il numero complessivo dei posti di organico a tempo pieno.

2. L'impegno ridotto può essere realizzato:

a) con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (equivalente al tempo parziale orizzontale);

b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno (equivalente al tempo parziale verticale), in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno);

c) con combinazione delle due modalità indicate nelle lettere *a)* e *b)*.

3. In presenza di particolari e motivate esigenze il dirigente può concordare con l'azienda ulteriori modalità di articolazione della prestazione lavorativa che contemperino le reciproche esigenze nell'ambito delle fasce orarie individuate con le procedure di cui all'art. 4, in base alle tipologie del regime orario giornaliero, settimanale, mensile o annuale praticabili presso ciascuna azienda tenuto conto della natura dell'attività istituzionale, degli orari di servizio e di lavoro praticati e della situazione degli organici nelle diverse discipline. La modificazione delle tipologie di articolazione della prestazione del comma 2 e di quelle concordate in base al presente comma, richiesta dall'azienda o dal dirigente, avviene con le procedure dell'art. 2, comma 3.

4. L'accesso al regime di impegno ridotto non può essere richiesto per periodi inferiori ad un anno; il rientro al regime pieno può essere anticipato — su richiesta del dirigente o dell'azienda — al cessare delle ragioni che lo hanno determinato, con le procedure di cui all'art. 2, comma 3, che devono tener conto delle esigenze organizzative dell'azienda.

5. In rapporto alla durata dell'impegno ridotto del dirigente, l'azienda — su richiesta del responsabile della struttura — valuta la possibilità di ricorrere ad assunzioni a tempo determinato, ai sensi dell'art. 1, comma 59, della legge n. 662/1996, a condizione che la somma delle frazioni di orario rese utilizzabili e corrispondenti al completamento del tempo pieno, consentano la relativa disponibilità organica ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 61/2000.

6. Non è consentito l'accesso al regime di impegno ridotto ai dirigenti che siano titolari di incarico di direzione di struttura complessa ovvero semplice che non sia articolazione interna di strutture complessa, ai sensi dell'art. 20, comma 1, lettera *f)*, punto 18-*bis*, della legge n. 488/1999.

Art. 4.

Trattamento economico-normativo dei dirigenti ad impegno ridotto

1. Nell'applicazione degli istituti normativi previsti dal presente contratto, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto di lavoro a tempo pieno, ivi compreso il diritto alla formazione.

2. Il dirigente con rapporto di lavoro ad impegno ridotto di tipo orizzontale, previo suo consenso, può essere chiamato a svolgere prestazioni di lavoro supplementare di cui all'art. 1, comma 2, lettera *e)* del decreto legislativo n. 61/2000, nella misura massima del 10% della durata di lavoro concordata riferita a periodi non superiori ad un mese e da utilizzare nell'arco di più di una settimana. Il ricorso al lavoro supplementare è ammesso per specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze di personale non prevedibili ed improvvise.

3. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria maggiorata di una percentuale pari al 15%. I relativi oneri sono a carico del fondo di cui all'art. 51 del contratto collettivo nazionale di lavoro 8 giugno 2000.

4. Il dirigente con rapporto di lavoro ad impegno ridotto di tipo verticale può effettuare prestazioni di lavoro straordinario nelle sole giornate di effettiva attività lavorativa entro il limite massimo individuale annuo di venti ore.

5. Le ore di lavoro supplementare o straordinario di cui l'azienda — previo consenso del dirigente — chieda occasionalmente lo svolgimento in eccedenza rispetto ai commi 3 e 4 sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria maggiorata di una percentuale del 50%. Anche tali ore non possono superare il limite del comma 4.

6. Il trattamento economico, anche accessorio, dei dirigenti con rapporto di lavoro ad impegno ridotto è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, la retribuzione individuale di anzianità, l'indennità di specificità medica e l'indennità di rischio radiologico ove spettante, corrisposte al dirigente con rapporto di lavoro ad impegno pieno appartenente alla stessa posizione di incarico. L'indennità di esclusività è percepita per intero.

7. La retribuzione di posizione, ferma restando la componente fissa e quanto stabilito al comma 6, è rideterminabile dalle parti — azienda e dirigente — in misura proporzionale all'impegno ridotto e, comunque, in ragione dell'eventuale mutamento dell'incarico conseguentemente assegnato. Per i dirigenti ai quali sia stata applicata l'equiparazione di cui all'art. 3 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'8 giugno 2000, secondo biennio economico, la riduzione della parte variabile della retribuzione di posizione deve comunque garantire, sommata alla parte fissa attribuita dal citato articolo, una quota pari a L. 7.940.000 corrispondente alla parte fissa dell'ex X livello del decreto del Presidente della Repubblica n. 384/1990, quale risultante dall'ultima decorrenza della tabella allegato 1 al contratto collettivo nazionale di lavoro del 5 dicembre 1996, secondo biennio economico.

8. La contrattazione integrativa, nelle materie ad essa demandate, stabilisce i criteri per l'attribuzione ai dirigenti ad impegno ridotto dei trattamenti accessori collegati al raggiungimento dei risultati nonché di altri istituti non collegati alla durata della prestazione lavorativa ed applicabili anche in misura non frazionata e non direttamente proporzionale al regime orario adottato.

9. Al ricorrere delle condizioni di legge, al dirigente ad impegno ridotto sono corrisposte per intero le aggiunte di famiglia.

10. I dirigenti ad impegno ridotto di tipo orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei dirigenti a tempo pieno. I dirigenti ad impegno ridotto di tipo verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e di festività soppresse proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno ed il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione giornaliera. Per il tempo parziale verticale analogo criterio di proporzionalità si applica anche per le altre assenze dal servizio previste dalla legge e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, ivi comprese le assenze per malattia. In presenza di impegno ridotto verticale, è comunque riconosciuto per intero il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro previsto dalla legge n. 1204/1971, anche per la parte non cadente in periodo lavorativo ed il relativo trattamento economico, spettante per l'intero periodo di astensione obbligatoria, è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera; il permesso per matrimonio, l'astensione facoltativa, i permessi per maternità e i permessi per lutto, spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il relativo trattamento economico è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. Nell'impegno ridotto di tipo verticale il preavviso si calcola con riferimento ai periodi effettivamente lavorati.

11. I dirigenti possono accedere all'impegno ridotto solo dopo i primi sei mesi dall'assunzione.

12. I dirigenti ad impegno ridotto di tipo orizzontale o verticale non possono svolgere sevizio di pronta disponibilità. L'attività libero professionale intramuraria, comunque classificata, è sospesa per tutta la durata dell'impegno ad orario ridotto.

13. Al dirigente che rientra dall'impegno ridotto viene ripristinato l'intero trattamento economico del comma 6 nonché la retribuzione di posizione minima contrattuale ove fosse stata oggetto di riduzione ed è, comunque, fatto salvo il ripristino da parte dell'azienda dell'incarico precedentemente ricoperto.

14. Per tutto quanto non disciplinato dalle clausole del presente contratto, in materia di rapporto di lavoro con impegno ridotto si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 61/2000.

Art. 5.

Utilizzo dei risparmi derivanti dall'impegno ridotto dei dirigenti

1. L'utilizzo dei risparmi derivanti dall'accesso dei dirigenti al regime di impegno ridotto per le voci indicate nell'art. 4, comma 6, avviene con le modalità previste dall'art. 1, comma 59 della legge n. 662/1996. A tal fine la quota del 20% destinata ad incentivi del personale viene accreditata al fondo di cui all'art. 52 del contratto collettivo nazionale di lavoro 8 giugno 2000. Le quote di retribuzione di posizione ridotte in conseguenza dell'accesso all'impegno ridotto ai sensi dell'art. 4, comma 7, rimangono nel fondo previsto dall'art. 50 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'8 giugno 2000 e sono utilizzate a consuntivo anche con le modalità previste dal comma 4 del medesimo articolo.

2. La contrattazione integrativa definisce i criteri di ripartizione delle risorse di cui al comma 1, tenendo prioritariamente conto del maggior impegno orario richiesto ai dirigenti dell'unità operativa cui appartiene il dirigente con regime ad impegno ridotto.

Art. 6.

Incompatibilità

1. È previsto il recesso per giusta causa nei confronti del dirigente con regime ad impegno ridotto che violi il rispetto del rapporto di lavoro esclusivo svolgendo attività libero professionale extramuraria.

2. In tal caso si applicano le procedure previste dall'art. 36 e seguenti del contratto collettivo nazionale di lavoro 5 dicembre 1996.

Art. 7.

Norma transitoria

1. Le disposizioni di cui al presente contratto si applicano ai dirigenti ai quali le aziende a seguito di pronunce giurisdizionali o per interpretazione dell'art. 1, comma 59 della legge n. 662/1996, abbiano già consentito l'accesso all'impegno ridotto esclusivamente per motivi familiari o sociali riferiti ai casi rientranti tra quelli previsti dal presente contratto. A tale scopo i dirigenti devono dichiarare all'azienda la propria necessità entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente contratto, ai fini della conferma del rapporto ad impegno ridotto.

2. Il rapporto ad impegno ridotto, in caso di sua conferma ai sensi del comma 1, deve essere adeguato dal punto di vista normativo e del trattamento economico al presente contratto entro un mese dalla sua entrata in vigore.

3. Qualora il rapporto con impegno ridotto non corrisponda ai criteri del presente contratto, il dirigente interessato dovrà rientrare ad impegno pieno entro quindici giorni dalla comunicazione effettuata dall'azienda ai sensi del comma 1.

4. Il numero dei rapporti ad impegno ridotto confermati ai sensi del presente articolo grava sulla percentuale prevista dall'art. 2, comma 4.

5. Qualora i rapporti ad impegno ridotto siano stati a suo tempo consentiti per l'esercizio dell'attività libero professionale, essi sono soggetti alla disciplina dell'art. 44 e seguenti del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'8 giugno 2000.

TITOLO III

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 8 GIUGNO 2000

Art. 8.

Integrazioni ed interpretazioni autentiche

1. Le parti convengono che ai fini di una corretta applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'8 giugno 2000, i sottonotati articoli vadano così integrati o modificati:

a) all'art. 18, comma 7, al terzo periodo le parole «dei commi 1 e 2» sono sostituite dalle parole «dei commi 1, 2 e 4»;

b) all'art. 38, comma 5, dopo l'ultimo periodo va aggiunto il seguente: «tale ultima clausola - eccetto la verifica - si applica anche ai dirigenti già di II livello ad incarico quinquennale all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 229/1999, che abbiano assunto un incarico di struttura complessa dopo il 1° agosto 1999, in azienda diversa da quella di provenienza.»;

c) il comma 11 dell'art. 39 è così sostituito:

«11. per i dirigenti medici e veterinari con meno di cinque anni alla data del 5 dicembre 1996 e per quelli assunti successivamente a tale data la retribuzione di posizione minima contrattuale, di cui alla tabella allegato 1 al contratto collettivo nazionale di lavoro del 5 dicembre 1996, secondo biennio economico 1996-1997, corrisponde ai seguenti valori fatti salvi i casi di conferimento di incarico di maggior valore da parte dell'azienda superato il periodo di prova ovvero di raggiungimento del quinquennio entro l'8 giugno 2000, in applicazione dell'art. 117 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384/1990 (disapplicato dal presente contratto) ovvero per applicazione congiunta di entrambi i casi prospettati:

	Meno di cinque anni	Al raggiungimento dei cinque anni in applicazione art. 117, decreto del Presidente della Repubblica n. 384/1997 sino all'8 giugno 2000 e fatti salvi i casi di rideterminazione aziendale:
componente fissa	L. 422.000	L. 2.000.000
componente variabile	L. 371.000»	L. 371.000

d) dopo il comma 11 è inserito il seguente comma 11-*bis*:

«11-*bis*. Per i dirigenti che abbiano raggiunto il quinquennio dopo l'8 giugno o che non versino nell'ipotesi di rideterminazione della retribuzione di posizione da parte dell'azienda, questa rimane fissata nel suo valore minimo nelle misure previste dal comma 11, sino alla realizzazione dell'equiparazione di cui all'art. 41 cui si provvederà con il contratto collettivo nazionale di lavoro del secondo biennio economico 2000- 2001.»;

d) nel comma 9 dell'art. 5 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'8 giugno 2000, relativo al secondo biennio economico 2000-2001, al termine del primo periodo, dopo le parole «al comma 3» e prima del punto vanno aggiunte le seguenti parole «valutata alla data del 31 dicembre 1999. Per i successivi passaggi si applica il comma 5».

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

A miglior chiarimento di quanto previsto dall'art. 2, comma 1 per particolari esigenze sociali si intendono tutte quelle esigenze personali che rientrano nei principi generali e finalità dell'art. 1 della legge 8 novembre 2000, n. 328.

ARAN;

ANAAO ASSOMED;

CGIL MEDICI;

FESMED;

CIVEMP.

Dichiarazione a verbale n. 1

FEDERAZIONE MEDICI

Federazione medici dopo la consultazione della propria base di iscritti per sottoscrivere o meno il contratto relativo al rapporto di lavoro ad orario ridotto.

La delegazione trattante di FM sin da ora esprime, tuttavia, il suo dissenso, specificatamente sui seguenti nodi:

la percentuale dell'art. 2, comma 4, non può essere inferiore a quella prevista per gli altri comparti;

l'eventuale rideterminazione deve eguagliare la percentuale di riduzione economica a quella della riduzione di orario;

il comma 12, deve consentire l'esercizio dell'attività libero professionale allargata al proprio ambulatorio;

i riferimenti della legge n. 278 e le precisazioni del comma 5 dell'art. 1 escludono di fatto ogni possibilità di accesso all'orario ridotto per esigenze di carattere sociale o personale.

Federazione medici auspica che la possibilità di part-time sia estesa anche ai colleghi in extramoenia.

Roma, 21 dicembre 2000

Fed. UIL FNAM, FIALS,
Nuova ASCOTI, CUMI AMFUP

Dichiarazione a verbale n. 2

A fronte di un contingentamento con percentuali troppo basse dei richiedenti ammissibili e di caratteristiche cogenti e restrittive delle motivazioni della richiesta di part-time, si aggiunge, inoltre, la discriminante negativa per i dirigenti non a rapporto esclusivo e la mancata assicurazione del rientro del dirigente nella posizione precedentemente occupata, le sottoscritte organizzazioni sindacali ritengono insoddisfacente l'accordo proposto e invitano l'A.R.A.N. e il comitato di settore a rivedere i punti sopra indicati, facendone oggetto di una prossima riunione nell'ambito della trattativa per la risoluzione delle code contrattuali.

Pertanto, le sottoscritte organizzazioni sindacali ritengono di non potere sottoscrivere l'accordo.

Roma, 21 dicembre 2000

ANPO CIMO/ASMD
Fed.ne CISL Medici COSIME

01A2170

Contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'8 giugno 2000 dell'area della dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo del Servizio sanitario nazionale.

A seguito del parere favorevole espresso in data 25 gennaio 2001 dal comitato di settore sul testo dell'accordo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 1998-2001 dell'area della dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo del Servizio sanitario nazionale nonché della certificazione della Corte dei conti, in data 20 febbraio 2001, sull'attendibilità dei costi quantificati per il medesimo accordo e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno 22 febbraio 2001 alle ore 17 ha avuto luogo l'incontro tra:

l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni nella persona dell'avv. Guido Fantoni, presidente facente funzioni e le seguenti organizzazioni e confederazioni sindacali:

Organizzazioni sindacali di categoria	Confederazioni sindacali
SNABI SDS (firmato)	
AUPI (firmato) SINAFO (firmato)	CONFEDIR (firmato)
CGIL FP Sanità (firmato)	CGIL (firmato)
FIST CISL - COSIADI (firmato)	CISL (firmato)
CIDA/SIDIRSS (firmato)	CIDA (firmato)
UIL Sanità (firmato)	UIL (firmato)

Al termine della riunione, le parti suindicate, dopo aver dato corso alla correzione degli errori materiali di seguito elencati, hanno sottoscritto l'allegato contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 1998-2001 dell'area della dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo del Servizio sanitario nazionale.

Errori materiali corretti nel testo del contratto collettivo nazionale di lavoro:

nel titolo del contratto collettivo nazionale di lavoro: dopo le parole «Amministrativo» aggiungere «del Servizio sanitario nazionale»;

art. 1, comma 2, lettera *a)*: dopo le parole «del contratto collettivo nazionale di lavoro» aggiungere «8 giugno 2000»;

art. 2, comma 4: dopo la parola «L'azienda» sostituire «può ammettere» con «ammette»;

art. 2, comma 4: alla fine del primo periodo, sostituire «sino ad un 2% massimo» con «di un ulteriore 2% massimo»;

art. 9, comma 2: dopo le parole «all'art. 11, comma 3» aggiungere «del contratto collettivo nazionale di lavoro 8 giugno 2000, II biennio economico 2000-2001».

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

CAMPO DI APPLICAZIONE E FINALITÀ

Art. 1.

1. Il presente contratto, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 3, comma 6, per la parte prima si applica a tutti i dirigenti dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo, anche assunti a tempo determinato con contratto di durata almeno triennale e per la parte seconda - solo ai dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo, in servizio a tempo indeterminato presso le aziende e gli enti di cui al C.C.N.Q. del 2 giugno 1998.

2. Il presente contratto ha le seguenti finalità:

a) dare attuazione all'art. 66 del contratto collettivo nazionale di lavoro 8 giugno 2000 mediante la regolamentazione dell'accesso ad un regime di impegno ridotto dei dirigenti per i casi previsti dalla norma stessa;

b) effettuare l'integrazione di alcune norme del contratto collettivo nazionale di lavoro 8 giugno 2000 per consentirne la corretta applicazione.

3. Per le semplificazioni del testo del presente contratto si rinvia all'art. 1 del contratto collettivo nazionale di lavoro 8 giugno 2000.

PARTE I

Capo I

RAPPORTI DI LAVORO CON IMPEGNO RIDOTTO

Art. 2.

Accesso al regime di impegno ridotto dei dirigenti dei ruoli sanitario professionale, tecnico ed amministrativo

1. In casi in cui risulti comprovata una particolare esigenza familiare o sociale i dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo ed i dirigenti sanitari con rapporto di lavoro esclusivo possono chiedere l'accesso ad un regime di impegno orario ridotto.

2. In via indicativa i casi del comma 1 sono tutti riconducibili alle ipotesi di assistenza ai figli sino agli otto anni di età, ai parenti di cui agli articoli 21 e 22, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384/1990 ed ai gravi motivi individuati dal Regolamento interministeriale del 21 luglio 2000, n. 278, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 ottobre 2000, serie generale, n. 238, emanato ai sensi dell'art. 4, comma 2 della legge n. 53/2000.

3. L'accesso al regime di impegno ridotto anche per quanto attiene la decorrenza - è concordato dall'azienda con il dirigente interessato, con le procedure di cui all'art. 13, comma 12 del contratto collettivo nazionale di lavoro 8 giugno 2000 entro quindici giorni dalla ricezione della domanda, nella quale deve essere specificato il mantenimento del rispetto al rapporto di lavoro esclusivo. Il dirigente informa il direttore o responsabile della struttura di appartenenza dell'avvenuto accesso all'impegno ridotto.

4. L'azienda ammette i dirigenti all'impegno ridotto in misura non superiore al 4% della dotazione organica complessiva dell'area dirigenziale di cui al presente contratto in atto vigente, incrementabile in presenza di idonee situazioni organizzative o gravi documentate situazioni familiari sopraggiunte dopo la copertura della percentuale di base, di un ulteriore 2% massimo. La percentuale è arrotondata per eccesso per arrivare comunque all'unità e va ripartita dall'azienda entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente contratto - di norma - tra i vari ruoli e discipline in modo equilibrato al fine di evitare disservizi, dandone informazione ai soggetti di cui all'art. 10, comma 2 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'8 giugno 2000.

5. Qualora il numero delle richieste ecceda i contingenti fissati, viene data la precedenza:

ai dirigenti che assistono il coniuge, o il proprio convivente, o parenti sino al primo grado, portatori di handicap non inferiore al 70%, ovvero in particolari condizioni psico-fisiche o affetti dalle patologie più gravi o anziani dichiarati non autosufficienti;

ai genitori con figli minori, in relazione al loro numero anche correlato allo stato di salute degli stessi e, in caso di parità, con riferimento alla minore età.

6. In prima applicazione della disciplina di cui al presente contratto le domande per l'accesso all'impegno ridotto possono essere presentate nei quindici giorni immediatamente successivi a quelli del comma 4.

Art. 3.

Orario di lavoro del dirigente con impegno ridotto

1. L'orario di lavoro settimanale del dirigente può essere ridotto da un minimo del 30% ad un massimo del 50% della prestazione lavorativa di cui all'art. 16, comma 2 del contratto collettivo nazionale di lavoro 8 giugno 2000. In ogni caso, la somma delle frazioni di posti ad impegno ridotto non può superare il numero complessivo dei posti di organico a tempo pieno.

2. L'impegno ridotto può essere realizzato:

a) con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (equivalente al tempo parziale orizzontale);

b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno (equivalente al tempo parziale verticale), in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno);

c) con combinazione delle due modalità indicate nelle lettere *a)* e *b)*.

3. In presenza di particolari e motivate esigenze il dirigente può concordare con l'azienda ulteriori modalità di articolazione della prestazione lavorativa che contemperino le reciproche esigenze nell'ambito delle fasce orarie individuate con le procedure di cui all'art. 4, in base alle tipologie del regime orario giornaliero, settimanale, mensile o annuale praticabili presso ciascuna azienda tenuto conto della natura dell'attività istituzionale, degli orari di servizio e di lavoro praticati e della situazione degli organici nei diversi ruoli e discipline, ove previste. La modificazione delle tipologie di articolazione della prestazione del comma 2 e di quelle concordate in base al presente comma, richiesta dall'azienda o dal dirigente, avviene con le procedure dell'art. 2, comma 3.

4. L'accesso al regime di impegno ridotto non può essere richiesto per periodi inferiori ad un anno; il rientro al regime pieno può essere anticipato al cessare delle ragioni che lo hanno determinato, su richiesta del dirigente o dell'azienda con le procedure di cui all'art. 2, comma 3 del contratto collettivo nazionale di lavoro 8 giugno 2000 che devono tener conto delle esigenze organizzative dell'azienda.

5. In rapporto alla durata dell'impegno ridotto del dirigente, l'azienda su richiesta del responsabile della struttura - valuta la possibilità di ricorrere ad assunzioni a tempo determinato, ai sensi dell'art. 1, comma 59 della legge n. 662/1996, a condizione che la somma delle frazioni di orario rese utilizzabili e corrispondenti al completamento del tempo pieno, consentano la relativa disponibilità organica ai sensi dell'art. 6, comma 1 del decreto legislativo n. 61/2000.

6. Non è consentito l'accesso al regime di impegno ridotto ai dirigenti che siano titolari di incarico di direzione di struttura complessa o semplice che non sia articolazione interna di struttura complessa, ai sensi dell'art. 20, comma 1, lettera *f)* punto 18-*bis* della legge n. 488/1999.

Art. 4.

Trattamento economico-normativo dei dirigenti ad impegno ridotto

1. Nell'applicazione degli istituti normativi previsti dal presente contratto, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto di lavoro a tempo pieno, ivi compreso il diritto alla formazione.

2. Il dirigente con rapporto di lavoro ad impegno ridotto di tipo orizzontale, previo suo consenso, può essere chiamato a svolgere prestazioni di lavoro supplementare di cui all'art. 1, comma 2, lettera *e)* del decreto legislativo n. 61/2000, nella misura massima del 10% della durata di lavoro concordata riferita a periodi non superiori ad un mese e da utilizzare nell'arco di più di una settimana. Il ricorso al lavoro supplementare è ammesso per specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze di personale non prevedibili ed improvvise.

3. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria maggiorata di una percentuale pari al 15%. I relativi oneri sono a carico del fondo di cui all'art. 51 del contratto collettivo nazionale di lavoro 8 giugno 2000.

4. Il dirigente con rapporto di lavoro ad impegno ridotto di tipo verticale può effettuare prestazioni di lavoro straordinario nelle sole giornate di effettiva attività lavorativa entro il limite massimo individuale annuo di 20 ore.

5. Le ore di lavoro supplementare o straordinario di cui l'azienda — previo consenso del dirigente — chieda occasionalmente lo svolgimento in eccedenza rispetto ai commi 3 e 4 sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria maggiorata di una percentuale del 50%. Anche tali ore non possono superare il limite del comma 4.

6. Il trattamento economico, anche accessorio, dei dirigenti con rapporto di lavoro ad impegno ridotto è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, la retribuzione individuale di anzianità ove spettante, corrisposte al dirigente con rapporto di lavoro ad impegno pieno appartenente alla stessa posizione di incarico. L'indennità di esclusività è percepita per intero e la retribuzione di posizione parte variabile - aggiuntiva di L. 2.900.000, prevista dall'art. 11, comma 3 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'8 giugno 2000, II biennio economico, non è soggetta alle riduzioni del comma 7.

7. La retribuzione di posizione, ferma restando la componente fissa e quanto stabilito al comma 6, è rideterminabile dalle parti - azienda e dirigente - in misura proporzionale all'impegno ridotto e, comunque, in ragione dell'eventuale mutamento dell'incarico conseguentemente assegnato. Per i dirigenti ai quali sia stata applicata l'equiparazione di cui all'art. 3 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'8 giugno 2000, il biennio economico, la riduzione della parte variabile della retribuzione di posizione deve comunque garantire, sommata alla parte fissa attribuita dal citato articolo, una quota corrispondente alla parte fissa dell'ex X livello del decreto del Presidente della Repubblica n. 384/1990 dei vari ruoli, come risultante dall'ultima decorrenza della tabella allegato 1 al contratto collettivo nazionale di lavoro 5 dicembre 1996, il biennio economico.

8. La contrattazione integrativa, nelle materie ad essa demandate, stabilisce i criteri per l'attribuzione ai dirigenti ad impegno ridotto dei trattamenti accessori collegati al raggiungimento dei risultati nonché di altri istituti non collegati alla durata della prestazione lavorativa ed applicabili anche in misura non frazionata e non direttamente proporzionale al regime orario adottato.

9. Al ricorrere delle condizioni di legge, al dirigente ad impegno ridotto sono corrisposte per intero le aggiunte di famiglia.

10. I dirigenti ad impegno ridotto di tipo orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei dirigenti a tempo pieno. I dirigenti ad impegno ridotto di tipo verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e di festività soppresse proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno ed il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione giornaliera. Per il tempo parziale verticale analogo criterio di proporzionalità si applica anche per le altre assenze dal servizio previste dalla legge e dai contratto collettivo nazionale di lavoro, ivi comprese le assenze per malattia. In presenza di impegno ridotto verticale, è comunque riconosciuto per intero il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro previsto dalla legge n. 1204/1971, anche per la parte non cadente in periodo lavorativo ed il relativo trattamento economico, spettante per l'intero periodo di astensione obbligatoria, è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera; il permesso per matrimonio, l'astensione facoltativa, i permessi per maternità e i permessi per lutto, spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il relativo trattamento economico è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. Nell'impegno ridotto di tipo verticale il preavviso si calcola con riferimento ai periodi effettivamente lavorati.

11. I dirigenti possono accedere all'impegno ridotto solo dopo i primi sei mesi dall'assunzione.

12. I dirigenti del ruolo sanitario ad impegno ridotto di tipo orizzontale o verticale non possono svolgere servizio di pronta disponibilità. L'attività libero professionale intramuraria comunque classificata, ivi compresa per i ruoli professionale, tecnico ed amministrativo l'attività di cui all'art. 62 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'8 giugno 2000 è sospesa per tutta la durata dell'impegno ad orario ridotto.

13. Al dirigente che rientra dall'impegno ridotto viene ripristinato l'intero trattamento economico del comma 6 nonché la retribuzione di posizione minima contrattuale ove fosse stata oggetto di riduzione ed è, comunque, fatto salvo il ripristino da parte dell'azienda dell'incarico precedentemente ricoperto.

14. Per tutto quanto non disciplinato dalle clausole del presente contratto, in materia di rapporto di lavoro con impegno ridotto si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 61/2000.

Art. 5.

Utilizzo dei risparmi derivanti dall'impegno ridotto dei dirigenti

1. L'utilizzo dei risparmi derivanti dall'accesso dei dirigenti al regime di impegno ridotto per le voci indicate nell'art. 4, comma 6 avviene con le modalità previste dall'art. 1, comma 59 della legge n. 662/1996. A tal fine la quota del 20% destinata ad incentivi del personale viene accreditata al fondo di cui all'art. 52 del contratto collettivo nazionale di lavoro 8 giugno 2000. Le quote di retribuzione di posizione ridotte in conseguenza dell'accesso all'impegno ridotto ai sensi dell'art. 4, comma 7, rimangono nel fondo previsto dall'art. 50 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'8 giugno 2000 e sono utilizzabili, a consuntivo, anche con le modalità previste dal comma 4 del medesimo articolo.

2. La contrattazione integrativa definisce i criteri di ripartizione delle risorse di cui al comma 1 tenendo in particolare conto del maggior impegno orario richiesto ai dirigenti dell'unità operativa cui appartiene il dirigente con regime ad impegno ridotto.

Art. 6.

Incompatibilità

1. È previsto il recesso per giusta causa nei confronti del dirigente sanitario con regime ad impegno ridotto che violi il rispetto del rapporto di lavoro esclusivo svolgendo attività libero professionale extramuraria.

2. In tal caso si applicano le procedure previste dall'art. 36 e seguenti del contratto collettivo nazionale di lavoro 5 dicembre 1996.

Art. 7.

Norma transitoria

1. Le disposizioni di cui al presente contratto si applicano ai dirigenti ai quali le aziende a seguito di pronunce giurisdizionali o per interpretazione dell'art. 1, comma 59 della legge n. 662/1996 abbiano già consentito l'accesso all'impegno ridotto esclusivamente per motivi famigliari o sociali, riferiti ai casi previsti dal presente contratto. A tale scopo i dirigenti devono dichiarare all'azienda la propria necessità entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente contratto, ai fini della conferma del rapporto ad impegno ridotto.

2. Il rapporto ad impegno ridotto - in caso di sua conferma ai sensi del comma 1 - deve essere adeguato dal punto di vista normativo e del trattamento economico al presente contratto entro un mese dalla sua entrata in vigore.

3. Qualora il rapporto con impegno ridotto non corrisponda ai criteri del presente contratto, il dirigente interessato dovrà rientrare ad impegno pieno entro quindici giorni dalla comunicazione effettuata dall'azienda ai sensi del comma 1.

4. Il numero dei rapporti ad impegno ridotto confermati ai sensi del presente articolo grava sulla percentuale prevista dall'art. 2, comma 4.

5. Qualora i rapporti ad impegno ridotto siano stati a suo tempo consentiti per l'esercizio dell'attività libero professionale, essi sono soggetti alla disciplina dell'art. 44 e seguenti del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'8 giugno 2000.

PARTE II

Capo I

ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE DEI DIRIGENTI DEI RUOLI PROFESSIONALE, TECNICO ED AMMINISTRATIVO AD IMPEGNO RIDOTTO

Art. 8.

Impegno ridotto per attività libero professionali

1. Per i dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo l'accesso all'impegno ridotto, nel rispetto delle vigenti norme sulle incompatibilità, può essere consentito per svolgere una attività professionale esterna anche mediante l'iscrizione ad albi professionali. In tal caso prestazione lavorativa è ridotta al 50% di quella a tempo pieno.

2. La percentuale consentita di accesso all'impegno ridotto per i dirigenti di cui al comma 1 è pari all'1% della dotazione organica complessiva dei dirigenti dei ruoli stessi.

3. L'accesso all'impegno ridotto di cui al presente articolo non è consentito ai dirigenti indicati nell'art. 3, comma 6 ed a quelli che non hanno raggiunto i cinque anni di servizio a tempo indeterminato presso la stessa azienda senza ricongiunzione con altri precedenti servizi.

4. L'accesso all'impegno ridotto avviene, con le procedure dell'art. 3, comma 3, e nell'accordo il dirigente deve indicare l' attività professionale che intende svolgere ai fini dei commi 4 e seguenti.

5. L'azienda può motivatamente rinviare l'accesso all'impegno ridotto di cui al comma 1 per un periodo non superiore a sei mesi nei casi in cui esso comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa del dirigente grave pregiudizio alla funzionalità del servizio.

6. L'azienda, ferma restando la valutazione in concreto dei singoli casi di incompatibilità, è tenuta ad individuare, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente contratto, le attività che, in ragione della interferenza con i compiti istituzionali non sono comunque consentite ai dirigenti del comma 1, con le procedure previste dall'art. 1, comma 58-*bis* della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni.

7. Nel caso di verificata sussistenza di un conflitto di interessi tra l'attività esterna del dirigente con quella specifica dell' attività di servizio, l'azienda nega l'accesso ad un impegno ridotto ovvero lo revoca se subentrato invitando il dirigente a rientrare ad impegno pieno.

8. Il dirigente è tenuto a comunicare, entro quindici giorni, all'azienda nella quale presta servizio l'eventuale successivo inizio o la variazione dell'attività lavorativa esterna.

9. Ai dirigenti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni previste dalle clausole della parte I per tutto quanto attiene gli aspetti del trattamento economico, normativo e dell'orario.

Art. 9.

Utilizzo dei risparmi derivanti dall'impegno ridotto dei dirigenti ammessi all'esercizio di attività professionali

1. Fermo rimanendo quanto previsto dall'art. 5, ai dirigenti che hanno ottenuto l'accesso al regime di impegno ridotto per l'esercizio di attività professionale esterna, con decorrenza dalla data di inizio, è sospesa l'attribuzione della quota di L. 2.900.000 prevista dall'art. 11, comma 3 del contratto collettivo nazionale di lavoro 8 giugno 2000 e la restante retribuzione di posizione di parte variabile è ridotta del 50%. Gli stessi non hanno titolo alla retribuzione di risultato, con la medesima decorrenza.

2. Le risorse derivanti dai tagli del comma 1 sono attribuite ai fondi di pertinenza anche per le finalità di cui all'art. 11, comma 3 del contratto collettivo nazionale di lavoro 8 giugno 2000, il biennio economico 2000-2001.

3. I dirigenti di cui al comma 1 possono revocare la loro opzione all'impegno ridotto entro il 31 dicembre di ciascun anno. Il trattamento economico di cui all'art. 4, comma 6 viene ripristinato per intero dal primo gennaio successivo mentre la retribuzione di posizione, fatta salva la quota di L. 2.900.000 che viene ripristinata dalla stessa data, per la restante parte variabile rimane quella in godimento all'atto della revoca sino al conferimento di nuovo incarico o rideterminazione aziendale dell'importo goduto, in base alla graduazione delle funzioni. Al dirigente è di nuovo riconosciuta la retribuzione di risultato che, nel primo anno di rientro, è attribuita a consuntivo.

TITOLO II

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 8 GIUGNO 2000

Art. 10.

Integrazioni ed interpretazioni autentiche

1. Le parti convengono che ai fini di una corretta applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'8 giugno 2000, i sottonotati articoli vadano cosi integrati o modificati:

a) all'art. 39, comma 4 dopo l' ultimo periodo va aggiunto il seguente: «Tale ultima clausola - eccetto la verifica - si applica anche ai dirigenti già di II livello ad incarico quinquennale all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 229/1999, che abbiano assunto un incarico di struttura complessa dopo il 1° agosto 1999 in azienda diversa da quella di provenienza.»;

b) Nel comma 9 dell'art. 5 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'8 giugno 2000, relativo al II biennio economico 2000 2001, al termine del primo periodo, dopo le parole «al comma 3» e prima del punto vanno aggiunte le seguenti parole «valutata alla data del 31 dicembre 1999. Per i successivi passaggi si applica il comma 5».

2. Le parti si danno atto dell'errore materiale incorso nell'indicare l'ammontare dell'indennità integrativa speciale dei dirigenti sanitari di ex II livello che è di L. 14.862.000 (annue lorde comprensive del rateo di tredicesima, ai sensi dell'art. 46 del contratto collettivo nazionale di lavoro 5 dicembre 1996) anziché di L. 14.783.000, come indicato nelle tabelle allegato 2 e 3, al contratto collettivo nazionale di lavoro dell'8 giugno 2000, I biennio economico. Di conseguenza ai sottonotati articoli del predetto contratto vanno apportate le seguenti correzioni:

a) all'art. 39 comma 1, lettera *b)* il valore dell'assegno personale annuo lordo è di L. 13.313.000 anziché 13.240.000;

b) all'art. 41, comma 1 il valore dell'indennità di struttura complessa dei dirigenti del ruolo sanitario corrisponde al valore di L. 13.313.000;

c) l'indennità di struttura complessa prevista dal comma 2, dell'art. 41, per i dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo rimane fissata in L. 13.240.000, ferma rimanendo la possibilità di procedere agli incrementi previsti dal comma stesso per la graduale parificazione con quella dei dirigenti del ruolo sanitario.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

A miglior chiarimento di quanto previsto dall'art. 2, comma 1 per particolari esigenze sociali si intendono tutte quelle esigenze personali che rientrano nei principi generali e finalità dell'art. 1 della legge 8 novembre 2000, n. 328.

Firmata da: ARAN E SINDACATI

Dichiarazione a verbale n. 1

Con riferimento all'art. 8 parte II, si conferma la sottoindicata dichiarazione a verbale già sottoscritta in occasione della preintesa del 15 novembre 2000.

Le sottoscritte organizzazioni sindacali affermano che la percentuale di accesso al regime di impegno ridotto di cui all'art. 2, comma 4, della bozza proposta debba ritenersi esclusiva per le cause indicate nel medesimo articolo.

Ribadiscono, altresì, che la percentuale di cui all'art. 2, comma 4 debba essere non inferiore al 5% e, comunque, non inferiore a quella che sarà prevista per l'area medica.

Richiedono che per quanto attiene l'attività libero professionale dei dirigenti dei ruoli professionali, tecnico ed amministrativo l'accesso all'impegno ridotto è da considerarsi del tutto indipendente dalla tipologia di cui all'art. 2, comma 4; ciò anche in considerazione che detta fattispecie di accesso non riguarda l'area Medica né il ruolo sanitario di questa Area negoziale.

Chiedono, pertanto, che sull'accesso a quest'ultima fattispecie di impegno ridotto, conforme alle disposizioni legislative vigenti, venga individuata una percentuale distinta e non inferiore al 10%.

01A2171

Contratto collettivo nazionale del lavoro sull'interpretazione autentica dell'art. 75, comma 1, lettera *z)* del contratto collettivo nazionale del lavoro 1994/1997 dell'area dirigenziale medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale del 5 dicembre 1996.

A seguito del parere favorevole espresso in data 25 gennaio 2001 dal comitato di settore sul testo dell'accordo relativo al contratto collettivo nazionale del lavoro sull'interpretazione autentica dell'art. 75, comma 1, lettera *z)* del contratto collettivo nazionale del lavoro 1994-1997 dell'area dirigenziale medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale del 5 dicembre 1996 nonché della certificazione positiva della Corte dei conti, in data 20 febbraio 2001, il giorno 22 febbraio 2001, alle ore 18, presso la sede dell'ARAN, ha avuto luogo l'incontro tra:

l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni: nella persona dell'avv. Guido Fantoni, presidente facente funzioni e le seguenti organizzazioni e confederazioni sindacali:

Organizzazioni sindacali di categoria	Confederazioni sindacali
ANAAO/ASSOMED (firmato)	COSMED (firmato)
CIMO-ASMD (firmato)	
UMSPED (AAROI - AIPAC - SNR) (firmato)	
CIVEMP (SIVEMP - SIMET) (firmato)	
FED. CISL MEDICI - COSIME (firmato)	CISL (firmato)
FESMED (ACOI, ANMCO, AOGOI, SUMI, SEDI, FEMEPA, ANMDO) (firmato)	
ANPO (firmato) (ammessa con riserva, a seguito di sospensiva ed in attesa di giudizio definitivo)	
CGIL MEDICI (firmato)	CGIL (firmato)
FED. UIL FNAM, FIALS, Nuova ASCOTI, CUMI AMFUP (firmato)	UIL (firmato)

Al termine della riunione le parti suindicate hanno sottoscritto l'allegato accordo sulla interpretazione autentica dell'art. 75, comma 1, lettera *z)*, del contratto collettivo nazionale del lavoro 1994-1997 del 5 dicembre 1996, nel testo che segue:

Premesso che il tribunale di Reggio Calabria sezione del lavoro - in relazione alla causa iscritta al R.G.A.C. n. 16/2000, nella seduta del 26 luglio 2000 ha ritenuto che per poter definire la controversia di cui al giudizio è necessario risolvere in via pregiudiziale la questione concernente l'interpretazione dell'art. 75, comma 1, lettera *z)*, del contratto collettivo nazionale del lavoro 1994-1997 dell'area dirigenziale medica e veterinaria stipulato il 5 dicembre 1996 al fine di stabilire «se, tenuto conto che gli articoli 47, 54 e 55 del contratto collettivo nazionale del lavoro 5 dicembre 1996 disciplinano materie diverse da quella regolata dall'art. 118 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384/1990, quest'ultimo sia stato effettivamente disapplicato dall'art. 75, comma 1, lettera *z)*, del medesimo contratto collettivo nazionale del lavoro». In particolare, il ricorrente, dirigente medico assunto il 31 dicembre 1998 per vincita di concorso in una azienda ospedaliera e proveniente dal CNR (Consiglio nazionale delle ricerche), lamenta il mancato riconoscimento del maturato economico pregresso, così come disciplinato dall'art. 118 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384/1990;

Considerato che l'art. 118 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384/1990 trovava il suo fondamento nel sistema degli automatismi per classi e scatti, consentendo in caso di trasferimento o vincita di concorso la possibilità di ricostruire esclusivamente a tal fine - la «carriera» economica dei dipendenti sulla base dell'anzianità di servizio purché maturata presso le amministrazioni ed enti indicati in modo tassativo nelle norme richiamate dall'art. 118 medesimo;

Tenuto presente che il sistema degli automatismi per classi e scatti è stato definitivamente superato dall'art. 47 del contratto collettivo nazionale del lavoro 5 dicembre 1996 con decorrenza 31 dicembre 1996, in ossequio al disposto dell'art. 72, comma 3 del decreto legislativo n. 29/1993, il quale prevedeva l'abrogazione di ogni sistema automatico di progressione «basato sulla mera anzianità contestualmente alla sottoscrizione dei primi contratti collettivi»;

Tenuto presente, inoltre, che l'art. 47 del contratto collettivo nazionale del lavoro 5 dicembre 1996, al comma 3, ha di conseguenza anche previsto i meccanismi per la salvaguardia della retribuzione individuale di anzianità (RIA) maturata, stabilendo:

1) il mantenimento per ciascun dirigente in servizio al 31 dicembre 1996 del maturato economico per classi e scatti spettante a tale data;

2) la garanzia di tale mantenimento solo ai dirigenti del Servizio sanitario nazionale di cui al punto precedente, in caso di trasferimento ad altra azienda o ente del Servizio sanitario nazionale per mobilità o vincita di concorso;

3) il finanziamento della spesa relativa al punto 2) con i risparmi delle quote di RIA del personale cessato dal servizio e sostituito;

Che, in conseguenza di ciò le parti, al di là della sua collocazione asistematica nella lettera *z)* dell'art. 75 del contratto collettivo nazionale del lavoro 5 dicembre 1996, hanno ritenuto coerente con il congelamento delle classi e scatti la disapplicazione dell'art. 118 in questione non più utile a tale scopo;

Considerato che, in effetti, per le ragioni sopracitate, la disapplicazione dell'art. 118 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384/1990 avrebbe dovuto essere riferita all'art. 47 che, invece, manca nell'elenco dell'art. 75 del contratto collettivo nazionale del lavoro 5 dicembre 1996;

Tutto quanto sopra valutato, le parti indicate in premessa confermando la disapplicazione dell'art. 118 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384/1990, concordano sulla necessità, attraverso l'interpretazione autentica dell'art. 75, comma 1, lettera *z)*, del contratto collettivo nazionale del lavoro 1994-1997 dell'area dirigenziale medica e veterinaria stipulato il 5 dicembre 1996, di integrarlo nel modo che segue:

Art. 1.
Integrazione art. 75 del contratto collettivo nazionale del lavoro 5 dicembre 1996

1. L'art. 75 del contratto collettivo nazionale del lavoro del 5 dicembre 1996, riguardante il quadriennio 1994-1997 dell'area medico veterinaria è così integrato e modificato:

a) dopo la lettera «x» è aggiunta la seguente lettera «x bis»:

«x *bis*) art. 47, riconversione delle risorse destinate alla progressione economica per anzianità: art. 118 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384/1990, per effetto del congelamento delle classi e scatti dei dirigenti medici e veterinari, a decorrere dal 31 dicembre 1996;».

b) La lettera «*z*» è così modificata:

«*z)* articoli 54 e 55, indennità di specificità medica e retribuzione di posizione della dirigenza: articoli 110, commi 5 e 6, 114, 116 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384/1990 assorbiti e sostituiti dalle due voci sopracitate;».

01A2251

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651054/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.